

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 219<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981

Presidenza del vice presidente OSSICINI,  
indi del vice presidente VALORI

#### INDICE

<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (3-13 febbraio 1981)</b> . . . . .	Pag. 11767	
Variazione al calendario dei lavori per il periodo dal 15 al 30 gennaio 1981 . . . . .	11821	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
Annunzio di presentazione . . . . .	11765	
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	11765	
Rimessione all'Assemblea . . . . .	11765	
<b>Discussione e approvazione:</b>		
« Istituzione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161 » (1084), d'iniziativa dei deputati Maroli ed altri (Approvato dalla 10 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati):		
CAROLI, sottosegretario di Stato per la marina mercantile . . . . .	11816	
GUSSO (DC), relatore . . . . .	11816	
MITROTTI (MSI-DN) . . . . .	11820	
<b>Discussione e approvazione con modificazioni:</b>		
« Disposizioni per la difesa del mare » (853):		
COMPAGNA, ministro della marina mercantile . . . . .	11796 e passim	
GUSSO (DC), relatore . . . . .	11795 e passim	
* LA PORTA (PCI) . . . . .	11812	
MITROTTI (MSI-DN) . . . . .	11786 e passim	
* MOLA (PCI) . . . . .	Pag. 11793 e passim	
ORIANA (DC) . . . . .	11814	
SEGRETO (PSI) . . . . .	11792	
<b>Votazione finale e approvazione con modificazioni:</b>		
« Provvidenze per il personale della magistratura » (1261), (Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 1 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> della Camera dei deputati)		
CIOCE (PSDI) . . . . .	11783	
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	11776	
GOZZINI (Sin. Ind.) . . . . .	11781	
SANTALCO (DC) . . . . .	11785	
SAPORITO (DC), relatore . . . . .	11768, 11786	
* SARTI, ministro di grazia e giustizia . . . . .	11770	
SCAMARCIO (PSI), relatore . . . . .	11769	
SPADACCIA (Misto-PR) . . . . .	11778	
* TROPEANO (PCI) . . . . .	11784	
<b>INTERROGAZIONI</b>		
Annunzio . . . . .	11821	
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 30 GENNAIO 1981</b> . . . . .		11825
<b>PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (gennaio - febbraio - marzo 1981)</b>		
Integrazioni . . . . .	11766	
N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.		



**Presidenza del vice presidente OSSICINI**

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

**MITTERDORFER**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Annunzio di presentazione di disegno di legge**

**PRESIDENTE**. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

**DI NICOLA, SCAMARCIO, BARSACCHI e FERRALASCO**. — « Modifica all'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (1282).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

**PRESIDENTE**. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

**GUALTIERI e PINTO**. — « Istituzione dell'Ispettorato per il controllo sulle assicurazioni (ISCOA) » (1229), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

**BOMBARDIERI ed altri**. — « Modifiche alle norme sulla rivalutazione delle rendite erogate dall'INAIL » (1218), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

**Annunzio di rimessione all'Assemblea di disegno di legge**

**PRESIDENTE**. A norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, il disegno di legge: « Norme per il reclutamento dei Commissari di leva » (1207), già assegnato in sede deliberante alla 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

**Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea**

**P R E S I D E N T E** . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1981.

- Disegno di legge n. 955. — Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
- Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 15 marzo 1981*).
- Disegno di legge n. 1268. — Provvidenze per i magistrati amministrativi (*Sede redigente - sola votazione finale*).
- Disegni di legge nn. 287 e 939-B. — Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 1280. — Modifiche al sistema penale (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 13 febbraio 1981

**P R E S I D E N T E .** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 al 13 febbraio 1981.

			— Disegno di legge n. 1040. — Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio.
Martedì	3 febbraio	(pomeridiana) (h. 16)	— Disegni di legge nn. 149 e 240. — Normativa organica per i profughi ( <i>Procedura abbreviata ex articolo 81 del Regolamento</i> ).
			— Disegno di legge n. 955. — Provvedimenti finanziari in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
Mercoledì	4 »	(pomeridiana) (h. 16)	— Disegno di legge n. 1260. — Conversione in legge del decreto-legge concernente assegnazione al CNEN di un contributo statale di lire 248 miliardi ( <i>Presentato al Senato - scade il 13 marzo 1981</i> ).
		(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 1132. — Concessione al CNEN di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per l'attività del quinquennio 1980-1984.
Mercoledì	4 »	(notturna) (h. 21)	— Disegno di legge n. 1262. — Finanziamento del piano ferroviario ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ).
		(se necessaria)	— Autorizzazioni a procedere in giudizio ( <i>Doc. IV, nn. 45, 46, 47, 48</i> ).
Giovedì	5 »	(pomeridiana) (h. 16)	— Disegno di legge n. 1144. — Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ).
		(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)	— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ( <i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 10 febbraio 1981</i> ).
Venerdì	6 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Interpellanze ed interrogazioni.

Martedì	10	febbraio	(pomeridiana) (h. 16)	} -- Interpellanze ed interrogazioni. — Disegno di legge n. 1245. — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria e di occupazione giovanile ( <i>Presentato al Senato - scade il 1° marzo 1981</i> ). — Disegno di legge n. 1243. — Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni riguardanti il Mezzogiorno ( <i>Presentato al Senato - scade il 1° marzo 1981</i> ). — Disegno di legge n. 1268. — Provvidenze per i magistrati amministrativi ( <i>Sede redigente - sola votazione finale</i> ). — Disegno di legge n. 1246. — Conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 ( <i>Presentato al Senato - scade il 1° marzo 1981</i> ).
Mercoledì	11	»	(pomeridiana) (h. 16)	
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
Mercoledì	11	»	(notturna) (h. 21)	
(se necessaria)				
Giovedì	12	»	(pomeridiana) (h. 16)	
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
Venerdì	13	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16)	
(se necessaria)				

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

#### **Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« **Provvidenze per il personale della magistratura** » (1261) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 1ª e 4ª della Camera dei deputati*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Provvidenze per il personale della magistratura », già approvato, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti 1ª e 4ª della Camera dei deputati. Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore Saporito.

**SAPORITO**, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi farò soltanto delle brevissime osservazioni.

Il dibattito che si è svolto nelle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia ha dimostrato quanto i relatori avevano già fatto presente, cioè che il provvedimento in discussione non è frutto di prese di posizione emotive da parte del Governo o delle forze politiche in presenza di fatti seppur tragici e drammatici, ma è piuttosto il frutto di una chiara ripresa di attenzione dello stesso Governo e delle forze politiche verso i magistrati e di sensibilità per i problemi del rinnovamento dell'ordinamento giudiziario in generale e dell'accrescimento del livello di funzionalità della giustizia nel nostro paese.

Il testo che esce dalle Commissioni risulta anche emendato in alcuni punti ed appare più corretto sotto il profilo della costituzionalità. Da parte di molti senatori erano stati rappresentati dubbi, nella discussione in sede redigente, circa la formulazione della indennità speciale prevista soltanto per i magistrati ordinari, ma la presentazione di un analogo disegno di legge, che estende l'indennità speciale introdotta per i magistrati ordinari dal provvedimento in esame — che spero approveremo oggi rapidamente — anche ai magistrati degli altri ordini nonchè agli avvocati e ai procuratori dello Stato, fa superare qualche perplessità che anche i relatori avevano avuto in ordine alla limitazione di tale beneficio che poteva apparire in qualche modo lesivo del principio dell'unicità dell'ordinamento giudiziario e, quindi, della funzione giurisdizionale. Il meccanismo di adeguamento di detta indennità, secondo l'emendamento che è stato proposto dal Governo e che è stato approvato, mi sembra corretto non soltanto sotto il profilo politico, ma anche sotto quello economico.

È inutile prevedere una indennità speciale per oneri se poi non si prevede un meccanismo di adeguamento perchè tale indennità, chiaramente, in poco tempo, con l'inflazione verrebbe completamente assorbita.

Questi sono i punti essenziali del provvedimento che si sottopone oggi alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea. È un atto doveroso di giustizia che operiamo in favore della magistratura; però — ripeto — è anche un primo passo, un'anticipazione, mediante alcuni benefici economici che si danno ai magistrati (tabellari per tutti i magistrati, sotto il profilo della speciale indennità soltanto per i magistrati ordinari), di un pacchetto di interventi che il Governo ha promesso, ma che anche le forze politiche vogliono portare avanti per questo settore così importante e delicato della vita del nostro paese.

In questi termini i relatori sottopongono all'attenzione dei colleghi del Senato il provvedimento chiedendone una rapida approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il relatore Scamarcio.

**S C A M A R C I O , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è un atto di giustizia che abbiamo reso a dei servitori dello Stato che ora più che mai si trovano in trincea per difenderlo. E non vi è motivo di dubitare: lo difendono con sacrifici, con intelligenza, con il sangue.

E perchè, poi, non dare atto degli ultimi risultati raggiunti dalla magistratura nella lotta contro il terrorismo? Pentiti o non pentiti, ravveduti o non ravveduti, mi par d'uopo accreditare ai magistrati della procura della Repubblica di Roma parte del merito per quanto riguarda la felice conclusione anche della vicenda D'Urso.

Da più parti si è detto che non è stata estranea alla felice conclusione del rapimento D'Urso la « mossa » — mi si perdoni la colorita espressione — della procura romana: imputare, cioè, di alcuni gravi delitti i rivoltosi di Trani e i detenuti cosiddetti politici di Palmi, come toccati da correttezza nel rapimento D'Urso, una volta che questi ultimi venivano ad essere interessati dalla sorte finale dello stesso giudice rapito.

Onorevole Presidente, perchè mi è parso d'obbligo elargire un elogio alla procura di Roma? È evidente: in un'altra occasione di dibattito parlamentare abbiamo ascoltato deprezzamenti, ingiurie, volgarità contro quella procura, contro quei magistrati. Proprio in quest'Aula abbiamo ascoltato queste inaudite cose. In quella seduta ribattemmo con il nostro dissenso e ribadimmo il nostro apprezzamento verso la magistratura, verso quella procura.

Ora cogliamo l'occasione — in effetti non l'ho voluta perdere — di rivolgere dalla tribuna solenne del Senato il nostro « grazie » a tutti i magistrati, specie a tutti quelli impegnati nella lotta contro il terrorismo, alla procura romana, al suo capo Gallucci, ai magistrati Nicolò Amato, Domenico Sica e a tutti gli altri di questo prestigioso ufficio che con il loro lavoro ed il loro sacrificio contribuiscono a rendere valida una battaglia,

qual è quella contro il terrorismo, dall'esito della quale dipenderà la sopravvivenza della democrazia repubblicana in Italia.

Ecco perchè riteniamo questo disegno di legge un atto riparatore di una ingiustizia da tanto tempo perpetrata contro la magistratura.

Fummo tra i primi nella scorsa legislatura a condurre in prima persona la battaglia perchè fosse varata una normativa che consentisse ai magistrati un certo automatismo per la lievitazione dei loro stipendi.

Incontrammo tante resistenze; alla fine riuscimmo a far varare una legge che fosse di sanatoria, sia pure in parte, alle tante manchevolezze, alle tante ingiustizie, ai danni del senso di responsabilità di cui aveva sempre dato contezza la stessa magistratura.

Qualche suggerimento allora non fu accolto dal Governo, l'ultimo della VII legislatura; ora — lo diciamo solo come ricordo storico — qualche suggerimento, allora da me tradotto in emendamento e all'epoca non accolto, viene fatto proprio dal disegno di legge governativo. Ne siamo lieti, sia pure con ritardo.

È stato reso ai magistrati ciò che loro si doveva; si può dire che ai magistrati è stata resa giustizia. Sono certo che questo disegno di legge, così come viene licenziato, costituirà un motivo di totale soddisfacimento delle richieste dei magistrati e sarà anche ulteriore motivo per offrire alla magistratura quel benessere economico che ai magistrati compete e compete; restituirà loro quella tranquillità, quella serenità che consentirà loro di essere ancora, come sempre, fedeli sacerdoti della giustizia, fedeli servitori dello Stato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

\* **SARTI**, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochissime parole per sottolineare quanta importanza anche il Governo (che lo propose nell'estate del 1980 per iniziativa del ministro Morlino) attribuisca a questo disegno di legge e quanta attesa il Ministro di grazia e giu-

stizia può testimoniare anche personalmente di aver rilevato tra i magistrati italiani per il varo sollecito del provvedimento in questo testo che, per effetto degli emendamenti apportati dal Senato, si avvicina quasi totalmente alle aspettative della magistratura.

Come hanno rilevato i relatori senatori Saporito e Scamarcio — che ringrazio per l'eccezionale lavoro — si tratta di un recupero almeno parziale del perduto potere di acquisto delle retribuzioni dei magistrati. I relatori hanno posto in evidenza come questo recupero si attui mediante un aumento percentuale di stipendio e l'attribuzione (in via provvisoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico di tutte le magistrature) di una indennità non pensionabile da corrisondersi in rate mensili e in relazione a periodi di effettivo svolgimento del servizio. Di questa indennità, nell'altro ramo del Parlamento ed anche nei lavori severi della Commissione giustizia del Senato, è stato già detto tutto: che cosa è, soprattutto che cosa non è e non vuole essere, per quali motivi è stata ideata, innanzitutto tenendo presente una crisi di vocazione che esiste per la magistratura, alle prese con incombenze a dir poco sempre meno gratificanti e sempre più stressanti.

Ciò che si è voluto evitare soprattutto con gli articoli 11 e 12, concernenti l'adeguamento automatico degli stipendi dei magistrati e i particolari meccanismi che lo realizzano, è il declassamento della posizione dei magistrati rispetto agli altri pubblici dipendenti. Proprio per queste considerazioni si è voluta evitare una periodica conflittualità tra magistratura e altri poteri dello Stato, che sarebbe stata poco confacente, e ciò in considerazione dell'effettiva indipendenza economica della magistratura che è aspetto ed anche elemento non secondario del più generale capitolo dell'indipendenza dell'ordine giudiziario.

Anche quando questo disegno di legge sarà stato definitivamente approvato — come mi auguro e come il Governo si adopererà, per la parte che gli compete, in modo da far approvare sollecitamente anche dall'altro ramo del Parlamento, al quale sarà trasmesso,

questo provvedimento, appellandosi alla comprensione (del resto mai venuta meno) di tutte le forze politiche — non potremo dire di aver risolto integralmente il problema. Si chiude un capitolo importante, in modo positivo, ma i capitoli successivi esigeranno approfondimenti, comparazioni, perequazioni.

Queste cose il Governo, per la sua parte, è disponibile a effettuare nelle sedi proprie, con i confronti necessari, però è una tappa importante quella che oggi si consegue o che almeno possiamo dire di avere ragionevolmente in vista. Anche a me sia consentito ribadire con il doveroso ringraziamento al Senato, signor Presidente, per la sensibilità che anche oggi viene dimostrata, la fiducia del Governo nell'impegno della magistratura italiana che le circostanze drammatiche, da noi tutti nei giorni scorsi tante volte evocate anche in quest'Aula, collocano in primissima linea nella battaglia per la difesa delle istituzioni e certo in primo piano nella riconoscenza di tutta la nazione.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

**M I T T E R D O R F E R ,** segretario:

#### Art. 1.

Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1º luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare

#### Art. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata riportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1º gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1º gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1º gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1º gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del te-

soro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

#### Art. 3.

Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a lire 4.400.000 annue, da corrisponderci in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

L'indennità di cui al primo comma è adeguata, di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 e nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

#### Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« Il conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.

Alla copertura dei posti di magistrato di Corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi.

Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro ».

#### Art. 5.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 150 unità.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per

far fronte alle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al precedente comma.

#### Art. 6.

L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, numero 97, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonchè il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417 ».

#### Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce: « Aumento del contingente per gli uditori giudiziari »; quanto a lire 3.060 milioni, la voce: « Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto »; quanto a lire 10.200 milioni, la voce: « Esigenze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria », e per la quota residuale utilizzando la voce: « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Primo presidente della Corte di cassazione . . . . .	28.835.000
Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	26.805.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori . . . . .	24.369.000
Magistrati di Corte di cassazione . . . . .	20.739.000
Magistrati di Corte di appello . . . . .	18.435.000
Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	16.131.000
Magistrati di tribunale . . . . .	11.522.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi) . . . . .	8.109.000
Uditori giudiziari . . . . .	6.951.000

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA  
GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI  
AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato . . . .	26.805.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, avvocati dello Stato alla 4 <sup>a</sup> classe di stipendio . . . . .	24.369.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procu- ratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, sostituti procu- ratori generali militari, consigliere relatore del Tri- bunale supremo militare, avvocati dello Stato alla 3 <sup>a</sup> classe di stipendio . . . . .	20.739.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei Tribunali ammini- strativi regionali, procuratori militari, avvocati dello Stato alla 2 <sup>a</sup> classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 4 <sup>a</sup> classe di stipendio . . . . .	18.435.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei Tribunali amministrativi re- gionali, vice procuratori militari, avvocati dello Stato alla 1 <sup>a</sup> classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 3 <sup>a</sup> classe di stipendio . . . . .	16.131.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	14.196.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	12.894.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 <sup>a</sup> classe, procuratori dello Stato alla 2 <sup>a</sup> classe di stipendio . . . . .	11.522.000
Uditori giudiziari militari, procuratori dello Stato alla 1 <sup>a</sup> classe di stipendio . . . . .	8.109.000

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei, forse dovrei, dare inizio alla presente dichiarazione di voto, echeggiando la voce della maggioranza della opinione pubblica con un'espressione fiabesca: c'era una volta!

C'era una volta la giustizia ritenuta, per tradizione sacra, indipendente e incorruttibile (*turris eburnea*), assolvente funzioni di « sacerdozio » e qualificata « bocca della legge ».

Lo status del magistrato godeva di una particolare distinzione e dell'insopprimibile prestigio di incarnare l'immagine più alta e neutrale dell'organo chiamato ad applicare imparzialmente e con competenza specialisticamente qualificata la legge uguale per tutti.

Come opera, come funziona oggi il terzo potere, il potere giudiziario, la magistratura che a mente dell'articolo 104 della Carta fondamentale costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere?

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nel *conclusum* della recentissima relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1980 ha scritto testualmente che « la magistratura è un corpo sacro e vigoroso, che ha saputo evolversi in correlazione con le trasformazioni della società italiana, interpretandone lo spirito e la portata; essa è consapevole dei compiti che la Costituzione le ha affidato ed è conscia di quel che il popolo italiano attende da lei in ogni momento, anche nella situazione di pericolo imminente, un tempo impensabile in cui oggi si trova ad agire; essa sarà sempre degna delle sue luminose tradizioni di indipendenza, di dottrina e di cultura ».

Prendiamo atto di tali ottimistiche considerazioni e degli augurali proponimenti, che riteniamo ispirati ad encomiabile spirito di corpo e che la quasi totalità di questa Assemblea forse *more solito* potrebbe malevolmen-

te tacciare di corporativismo inteso in senso volutamente improprio ed erroneo. Ma non possiamo certamente ignorare la inequivoca realtà attuale, per la quale la giustizia già da molto tempo è in crisi sempre più crescente e la generalità dei cittadini lamenta il cattivo funzionamento delle attività giudiziarie.

Il mondo della magistratura nel corso dell'ultimo anno è stato nell'occhio del ciclone. Nell'ambito di esso è successo di tutto: sospetti, scandali, cambi della guardia ai vertici, soppressioni violente di giudici, misure di sicurezza reclamate con rabbia ed indignazione, scioperi più o meno selvaggi, adeguamenti economici ripetutamente promessi e non mantenuti, inaugurazione dell'anno giudiziario 1981 in tono minore, in un clima di timore e di incertezza sulla sorte del magistrato Giovanni D'Urso rapito dalle Brigate rosse, senza la consueta riunione in forma pubblica e solenne.

Il fenomeno più grave è, però, l'esodo dei magistrati che purtroppo tende ad aggravarsi venendo così a peggiorare rilevantemente la condizione dell'amministrazione della giustizia chiamata a compiti sempre più difficili e delicati. Asseriscono gli appartenenti all'ordine giudiziario che « non se ne vanno per paura », bensì per essere pervenuti ad uno stato di grave insoddisfazione sul piano morale, professionale ed economico.

Il Consiglio superiore della magistratura, nella deliberazione adottata il 16 aprile dello scorso anno, ha affermato che le condizioni di disagio in cui si svolge il lavoro giudiziario si sono accentuate « soprattutto per la deficienza delle strutture, per il disordine legislativo, per l'intrigo delle procedure, per i reali pericoli connessi all'esercizio di certe funzioni, per le incomprensioni esterne e per lo stesso isolamento in cui spesso viene a trovarsi il giudice rispetto alla collettività ».

Non contestiamo la fondatezza di tale diagnosi, ma ci permettiamo aggiungere che l'attuale drammatica situazione deriva un po' e forse più di un po' anche dalla perdita di prestigio che la magistratura ha subito in questi ultimi anni a causa delle sue divisioni, dei suoi cedimenti, delle sue debolezze, della estemporaneità di certi giudici di assalto, delle distorte e forzate interpretazioni a volte

ancorate a camaleontiche ragioni politiche, delle frequenti assoluzioni di incalliti criminali per insufficienza di prove, delle continue elargizioni di libertà per decorrenza dei termini di carcerazione, di una politica giudiziaria prettamente lassista e solidale con le punte più estreme dell'eversione, di elefantache inchieste politico-sociali poste in essere per voluttà di grande pubblicità di stampa e di televisione.

Ma alla base del preoccupante fenomeno dell'esodo dei magistrati e, in genere, della disfunzione dell'amministrazione giudiziaria è indubbiamente l'inadeguatezza del trattamento economico, sicchè è da condividere e da apprezzare pienamente il disegno di legge in corso di votazione che, seppure tardivamente, tende a porre riparo prevedendo provvidenze per il personale della magistratura.

Trattasi di un provvedimento, da definirsi ansimante, che — così come hanno evidenziato i relatori — consiste soprattutto, al di là della doverosa esigenza di fronteggiare stati di disagio economico ormai insostenibili, nella presa di atto delle giuste esigenze dei magistrati. Non si concretizza certamente in esso l'abominevole disegno, temuto o peggio denunciato da alcuni con pessimo gusto e deprecabile atteggiamento, di barattare il sangue dei giudici assassinati dai terroristi con una manciata di soldi, così come non si traduce esso nell'istituzionalizzazione del cosiddetto salario della paura o della monetizzazione del rischio. Parimenti ci rifiutiamo di credere — e anzi ne respingiamo con sdegno l'ipotesi da altri ventilata — che esso possa prestarsi a un qualsiasi tentativo o a una qualsiasi prospettiva di sacrificare con il miraggio di alcune centinaia o di alcune migliaia di biglietti da mille esentasse l'indipendenza e il decoro dei giudici.

È un provvedimento che tende a ridare dignità e riconoscimento della loro particolare attività ai magistrati e che certamente avrebbe bisogno di qualche miglioramento o di qualche specifica previsione al fine di evitare, all'interno dell'istituzione giudiziaria, la tendenza a defilarsi lontano dai posti più caldi e a trasferirsi dalla prima linea alle retrovie. Esso è anche — lo puntualizziamo con particolare sottolineatura — l'indispensabile

strumento legislativo che serve o dovrebbe servire ad evitare e comunque ad attenuare la crescente tendenza dei magistrati a cambiare lavoro e che dovrebbe indurre tanti laureati a intraprendere l'attività giudiziaria e a dissuaderli dall'impiegare diversamente le loro risorse di intelligenza, di preparazione culturale, di abnegazione al dovere verso il prossimo e verso lo Stato.

Bisogna far sì che il magistrato non emigri altrove e che altrove non si esili lo studioso perchè ivi l'uno e l'altro avrebbero modo di guadagnare due o tre volte di più degli emolumenti spettanti al personale della magistratura con rischi nulli o di gran lunga inferiori rispetto a quelli che incombono sui rappresentanti della giustizia. Troppo facile e allettante è oggi optare per un concorso notarile, per la consulenza presso imprese grandi e piccole, per altri remunerativi impieghi e ripudiare la permanenza o l'ingresso in quello che è divenuto l'ingrato mestiere del magistrato.

La conseguenza dell'incongrua quantificazione del trattamento economico sarebbe la mancata copertura dei posti di organico nella magistratura. Il preoccupante fenomeno, che oggi già si estrinseca nella carenza di copertura di circa 1.000 posti, porterebbe alla ulteriore disfunzione e alla definitiva debilitazione del cosiddetto terzo potere.

Lo stipendio, così come regolamentato dal disegno di legge in esame, appare contenuto in idonea misura in considerazione della particolarità della funzione del magistrato e del continuo aumento del costo della vita. Parimenti è apprezzabile il *modus* di adeguamento triennale *de jure* nel testo emendato dalle Commissioni riunite 1ª e 2ª del Senato.

Ci trova consenzienti anche l'istituzione provvisoria di una speciale indennità non pensionabile pari a lire 4.400.000 annue, seppure ci sembri non adeguatamente motivata la sua *ratio*. È da raccomandare che essa, dovendo costituire riconoscimento tangibile di un rimborso spese e di un particolare impiego di studio e di attività *extra moenia fori* nonchè incentivazione a una maggiore e più selezionata produttività giudiziaria, non finisca prima o poi nelle tabelle e nelle pen-

sioni dei giudici con la conseguenza di favorire l'esodo *ante tempus*.

Qualche perplessità destano per vero le norme enucleate rispettivamente dall'articolo 5 del disegno di legge, perchè c'è da temere che la prima di esse possa infrangere il principio costituzionale della inamovibilità del magistrato, mentre la seconda, concernente l'aumento di 150 unità dell'organico della magistratura, sembra che sia formulata in modo troppo generico e non serva ad attenuare la crisi della giustizia, la quale non dovrebbe essere imputabile ad alcuna carenza quantitativa dei giudici, sebbene a una loro incongrua distribuzione.

Più che l'accrescimento del numero dei magistrati, sono auspicabili l'incremento della loro professionalità, lo scrupoloso mantenimento della loro autonomia da ogni altro potere, la dedizione nell'adempimento di una funzione che tuttora va intesa come sacerdozio.

Uno dei presupposti per realizzare finalità tanto nobili quanto irrinunciabili risiede nella indipendenza economica del magistrato. Per tale convincimento il mio Gruppo annuncia voto di approvazione per il disegno di legge n. 1261. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

**S P A D A C C I A**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**S P A D A C C I A**. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei dire subito che questo dibattito, anche se avviene in sede redigente e quindi è limitato alle dichiarazioni di voto, dovrebbe essere pur sempre caratterizzato da dichiarazioni pertinenti a questo provvedimento e non a giudizi da dare o non dare sulla magistratura nel suo complesso.

Qui non stiamo discutendo i comportamenti della magistratura: stiamo discutendo questo provvedimento non per quanto riguarda la legittimità delle richieste contrattuali della magistratura, ma per quanto riguarda, nella contrattazione con la magistratura, le responsabilità del Governo che ce lo propone. Aggiungo che vorrei che, quando si parla di

fiducia nella magistratura, si affidasse questa fiducia meno alle proclamazioni e alle parole e più agli intenti operativi del legislatore, alle capacità di intervenire nei tanti guasti legislativi, strutturali e operativi che riguardano la giustizia, cioè le condizioni in cui opera il magistrato.

Da questo punto di vista devo dire che sono un po' sconcertato perchè in riunioni come questa, in cui dovremmo discutere un provvedimento retributivo, sento proclamare in quest'Aula una fiducia nella magistratura che poi in altri dibattiti viene sistematicamente smentita da comportamenti, parole, atteggiamenti che sembrano voler mettere sotto tutela la magistratura, sembrano ispirati da profonda sfiducia nella magistratura. Vorrei invece che, se davvero a queste proclamazioni corrispondessero intenzioni e fatti, si dimostrassero queste intenzioni, per esempio, assicurando alla magistratura italiana quella polizia giudiziaria che la Costituzione tassativamente prescrive e che da trent'anni viene negata, in violazione della Costituzione, alla magistratura italiana.

Detto questo, le grandi mozioni degli affetti che ho sentito in alcune dichiarazioni non mi indurranno a diminuire le forti perplessità che nutro su questo provvedimento. Certo, sono passati sei mesi; certo, oggi appare chiaro — perchè poi i problemi erano allora quelli di oggi — che era ingiusto parlare di un « salario della paura », di una « monetizzazione del rischio » o, peggio, di una contrattazione sul rischio e sulla sicurezza di alcuni magistrati nell'interesse di tutti. Una cosa era la sicurezza (problema tuttora non risolto o risolto inadeguatamente o lentamente) e altro problema erano le condizioni economiche e di stipendio dei magistrati.

Sappiamo oggi — ma sapevamo anche ieri — che i due problemi coesistevano, anche se erano due problemi diversi: perciò era ingiusto parlare di salario della paura. Ma perchè se ne è parlato? Per il modo con cui la contrattazione è stata condotta: un modo non limpido, perchè, nella sistemazione degli stipendi e soprattutto degli stipendi che riguardano determinate categorie del pubblico impiego, si giunge sempre a stabilire una

politica retributiva da parte dello Stato sotto la spinta delle richieste delle categorie. Tale spinta è giusta e di fronte a questa spinta una politica limpida, coerente, chiara, che cosa esigerebbe? Esigerebbe la capacità di guardare ai problemi non in maniera provvisoria, non mettendo pezze alle situazioni retributive. Questa indennità di 4 milioni e 400.000 lire è apparsa a tutti subito come uno dei modi all'italiana per eludere provvisoriamente, attraverso indennità che non vengono inglobate nello stipendio, un problema che invece rimane e che non può essere eluso. Si intendeva eludere il problema costituzionale della rincorsa e delle contemporanee e automatiche richieste delle altre magistrature; si voleva eludere il problema della quantificazione rilevante degli adeguamenti di stipendio che si davano ai magistrati. Questo ha creato una situazione di incertezza, di ambiguità, di sospetto che giustifica la perplessità e l'attesa della Camera dei deputati durata ben 5 mesi di fronte a questo provvedimento, che arriva alla Camera subito dopo la crisi di Governo, perchè era stato contrattato dal precedente Governo Cossiga, si comincia a discutere all'inizio di settembre e viene approvato solo a gennaio, dopo 5 mesi.

Certo i deputati non dimostravano per questo sfiducia nei confronti della magistratura, ma sfiducia, legittima sfiducia nei confronti di questo provvedimento. Parlo della maggioranza di allora, della maggioranza successiva, dell'opposizione (andiamo a rileggere gli interventi di tutti i deputati) e credo che fosse una perplessità giustificata, tant'è vero che oggi compare accanto a questo provvedimento l'altro per le magistrature del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali militari e per l'Avvocatura dello Stato. Ma in questi 5 mesi da tutte le componenti della magistratura mi sono sentito dire che le altre magistrature avevano altri vantaggi. E non è ignoto che il trattamento degli avvocati dello Stato, che hanno altri proventi giudiziari, è un trattamento privilegiato rispetto a quello delle magistrature. Dopo questo provvedimento che costituzionalmente sarà anche legittimo e corretto il problema non si riproporrà? Cioè non avremo pur

sempre una magistratura ordinaria che, per mancanza di chiarezza, non della magistratura ordinaria, non delle altre magistrature, ma della politica retributiva del Governo, si continuerà a sentire svantaggiata e discriminata? È una domanda che mi pongo perchè io credo che in materia di retribuzioni del pubblico impiego, soprattutto nei riguardi di categorie che hanno una particolare autonomia nell'ordinamento costituzionale del nostro paese, come queste, non si possa andare avanti con una politica dello Stato che si può definire equivoca, ambigua. Ma, scusate, noi siamo andati avanti per anni in materia di pubblico impiego, in materia di retribuzione dei dirigenti, in materia di retribuzione dei magistrati dicendo: tutto nello stipendio, basta con le indennità. E oggi ci troviamo di fronte a un provvedimento in cui le indennità figurano in due parti, lì dove si dice che gli adeguamenti periodici, quelli dell'ISTAT, tanto per intenderci, devono riguardare non solo lo stipendio base ma anche le indennità. Quindi una legge dice, in contrasto con tutte le proclamazioni programmatiche fatte da tutti i governi e da tutte le forze politiche, che queste indennità sussistono e sono indennità degli ultimi tempi. E, di fronte alle richieste giuste, giustissime, sacrosante della magistratura, la parola indennità figura in un'altra voce che è voce fondamentale di questo provvedimento: l'indennità — non conglobabile nello stipendio, ma solo provvisoriamente non conglobabile, e non pensionabile — di 4.400.000 lire l'anno.

Io credo che questo sia un modo sbagliato attraverso il quale si tenta di prendere in giro noi stessi, l'opinione pubblica, il paese. Questo è un modo di mascherare le cose; l'opinione pubblica deve essere messa di fronte a delle scelte chiare che bisogna avere la capacità, il coraggio di sostenere.

Un magistrato deve costare tanto allo Stato? Lo si decida, si quantifichi questo costo e si abbia il coraggio di difendere questa posizione. Ma soprattutto ci si dica prima con chiarezza quali sono queste indennità, se figurano o meno nelle tabelle che ci sono state fornite, quali sono i trattamenti reali delle altre magistrature e qual è l'entrata media di un avvocato dello Stato perchè è ora di fi-

nirla con questa storia. Altrimenti, dopo i provvedimenti per le altre magistrature amministrative e per l'Avvocatura di Stato, avremo una corsa a spirale tra le varie categorie che si rincorreranno l'un l'altra e che affideranno al mancato chiarimento del trattamento dell'una e dell'altra le loro politiche retributive.

Questo non è un comportamento limpido della politica retributiva dello Stato. Sono un parlamentare ed un legislatore e giudico l'operato del Governo e non quello della magistratura. Le loro richieste e le loro rivendicazioni possono essere giuste, sacrosante. Il modo di comportarsi dello Stato nei loro confronti è però avvilente per il paese prima che per i parlamentari che giudicano questo provvedimento.

Condivido le perplessità già richiamate dal collega Filetti sugli articoli 4 e 5. Sull'articolo 4 non ho altro da aggiungere e sull'articolo 5 devo dire che l'aumento di 150 unità è molto grave perchè sono convinto che il numero dei magistrati in Italia sia sufficiente. Certo non è sufficiente nelle attuali condizioni, in un ordinamento giudiziario in cui non si ha il coraggio di toccare resistenze corporative che — diciamolo pure — non riguardano la magistratura ma le forze politiche e altre categorie del mondo della giustizia. Però le incapacità del Governo nel campo della giustizia nei confronti della magistratura dipendono ancora una volta dalle responsabilità delle forze politiche della maggioranza e del Governo.

Si è parlato giustamente dei pericoli dell'esodo, che certamente esistono e che in parte dipendono anche da ragioni economiche. Ma sono davvero queste le ragioni determinanti? Voi osereste dire che dipendono solo da ragioni economiche? Ho parlato con magistrati di tutte le componenti politiche, dall'estrema destra all'estrema sinistra, e tutti hanno insistito nel dire che la loro non è una crisi economica e finanziaria bensì una crisi della loro funzione nell'amministrazione della giustizia, dovuta alla consapevolezza di trovarsi a gestire, ad amministrare un ordinamento giuridico che il legislatore italiano ha ridotto a pezzi, alla consapevo-

za di trovarsi a governare una giustizia in crisi.

La Repubblica italiana per oltre un trentennio non ha provveduto a darsi quei codici che si è dato in 15 anni il legislatore fascista. Certo, una democrazia è sempre più lenta, le democrazie sono fortunatamente più lente delle dittature; ma lenta fino al punto che non si possa fare una scelta neppure sul codice di procedura penale e che, con questo codice di procedura penale sempre pendente, non si sia fatta neppure una scelta di politica della spesa nel campo delle strutture? Questi sono solo alcuni interrogativi che pongo.

Credo perciò che la crisi della magistratura, di cui l'esodo è un'aspetto, ma non l'unico, stia nella crisi della giustizia. Risolveremo la crisi della magistratura il giorno in cui avremo la capacità, come Parlamento e come legislatori, avrete la capacità come governi e come maggioranze, come forze politiche, di affrontare e risolvere il problema della crisi della giustizia.

È stato qui citato polemicamente dal collega Scamarcio il problema della procura di Roma su cui ho espresso giudizi che ri-confermo qui. Il clima di questi giorni non mi porta a mutare quei giudizi e mi affido, di fronte all'interpretazione errata che di quel mio intervento è stata data, al testo stenografico di quell'intervento; al testo, collega Scamarcio!

Confermo quel giudizio, ci mancherebbe altro! La procura della Repubblica di Roma, che ha avuto Spagnuolo espulso prima dal presiedere la procura di Roma e poi addirittura dalla magistratura e che ha avuto addirittura dei mandati di cattura nei confronti dei due suoi massimi esponenti, è una procura quanto meno...

**S C A M A R C I O**, *relatore*. E che c'entra la procura con Spagnuolo? Ma ci sono 51 magistrati!

**S P A D A C C I A**. Lei ha parlato della procura di Roma ed allora siccome lei ha richiamato questo, senatore Scamarcio, devo dire che il mio giudizio sulla procura di Roma era ovviamente e chiaramente, nel testo

dello stenografico, limitato a coloro che hanno avuto responsabilità di direzione nella procura e a coloro che sono stati i fedeli esecutori di coloro che hanno avuto quelle responsabilità.

Ma non io, lei, senatore Scamarcio, ha portato qui questo argomento che chiaramente è stravagante, è chiaramente fuori dal tema di cui stiamo discutendo.

Per quanto riguarda il tema della nostra discussione, proprio per le perplessità che questo provvedimento suscita, mi asterrò dall'approvarlo. Mi asterrò e non voterò contro soltanto per un motivo: perchè ritengo che si siano create delle aspettative che in una situazione di questo genere sarebbe sbagliato, sarebbe assurdo, sarebbe folle deludere; ma questo non cancella il modo di operare leggero, equivoco, ambiguo di una politica governativa in fatto di retribuzioni delle magistrature, che è estremamente, a mio avviso, pericoloso. Ho sentito dire che questo è un provvedimento provvisorio: dovrebbero poi venire leggi delega o provvedimenti definitivi; ebbene, mi auguro che quando questi arriveranno ci diano un quadro chiaro delle retribuzioni, degli stipendi, delle indennità, dei rapporti reali che intercorrono in fatto di retribuzioni tra l'una magistratura e l'altra e tra tutte le magistrature e l'Avvocatura dello Stato. Infatti noi dobbiamo poter decidere avendo questo quadro preciso e non avendo delle situazioni nelle quali poi l'oscurità delle conoscenze serve a giustificare una rincorsa a spirale, senza fine, tra l'una magistratura e l'altra.

G O Z Z I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I . Annunciando il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente a questo provvedimento, signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non userò parole generiche di rispetto, di riconoscenza, di esaltazione della magistratura. So bene che vi sono magistrati i quali lavorano 14 ore al giorno ed anche più, lavorano anche la domenica, rischiano la vita, sono as-

solutamente al di sopra di ogni sospetto, ma vi sono anche magistrati che lavorano molto meno e non sono oggettivamente, nell'opinione pubblica, al di sopra di ogni sospetto.

Vorrei piuttosto soffermarmi, nel tempo che mi è concesso, sui motivi di « scontento », come dice la relazione dei colleghi Saporito e Scamarcio, o di contestazione anche, come è stato detto, dei magistrati. E credo che queste cause si possano vedere sinteticamente in tre ordini. Uno è indubbiamente quello del trattamento economico (e ne parlerò) che è l'oggetto del nostro provvedimento di oggi. Un altro è quello di una situazione oggettiva inadeguata ai compiti richiesti, dalla scarsità di supporti materiali all'insufficienza, a volte indecorosa, dei locali e del personale ausiliario, dalla permanente, diciamo, arretratezza legislativa, allo squilibrio di carichi tra magistrati e magistrati e tra uffici ed uffici. Un terzo ordine di disagio, di scontento, di contestazione è rappresentato dalla protezione inadeguata dagli attacchi terroristici. Non ho fatto calcoli, ma mi pare di aver letto, e credo comunque si possa dire senza tema di smentita, che la magistratura è il gruppo di cittadini — non dico categoria, perchè non mi piace — che ha pagato in percentuale il più alto tributo di morti, di feriti o di « gambizzati », come si diceva con orrendo neologismo. Si tratta di alcune centinaia di magistrati, non solo di quelli addetti direttamente alle indagini, alle istruttorie e ai processi di terrorismo, ma anche di altri, che fanno civile, e tuttavia sono stati oggetto di attacchi terroristici, anche nella mia Firenze, per esempio. Per questi magistrati c'è l'insicurezza personale, la paura quotidiana, soffocata o banalizzata dalla consuetudine, dall'assuefazione, c'è l'ansia dei familiari, c'è l'incomprensione o la noncuranza dei superiori (il collega Spadaccia ha fatto poco fa riferimento ad un caso che è sotto processo, che coinvolge la procura di Roma e riguarda le responsabilità nell'assassinio del giudice Amato). Questo triplice ordine di disagio, di scontento, di contestazione, va poi collocato nel quadro di quello che si chiama (in un modo abbastanza usuale ma esatto di ten-

tare di definire la crisi che attraversiamo) trapasso di cultura, che determina una crisi di identità per tanti, ma anche per i magistrati: il collega Filetti rievocava la magistratura *turris eburnea*, i magistrati sacerdoti, ma oggi queste figure stanno dietro le nostre spalle, oggi i magistrati sono impiegati dello Stato costretti a scioperare per rivendicare un trattamento economico, quanto poi degno della funzione che la Costituzione loro attribuisce, davvero non so!

Brecht diceva (la battuta della « Vita di Galileo » è nota a tutti): « Beata la terra che non ha bisogno di eroi » e noi oggi abbiamo bisogno di magistrati che si sentano, in qualche misura, di vivere non l'eroismo di un gesto, di un attimo che è pur facile, ma l'eroismo della quotidianità.

Vengo al provvedimento che approviamo come un atto dovuto, domandandoci però quanto sia sufficiente a stornare da un lato il pericolo dei magistrati che se ne vanno, dell'esodo (come si dice con parola biblica, mi pare impropriamente applicata), dall'altro il pericolo — conosciamo i risultati dei concorsi — di non trovare tra i giovani nuovi magistrati qualitativamente pari alla gravità dei compiti che devono affrontare. Puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità è un tema di fondo estremamente importante. Tante cose mi dividono dal collega Spadaccia ma quello che ha detto oggi mi trova fundamentalmente d'accordo. Non è aumentando di 150 o di 300 unità il numero dei magistrati che si risolve la crisi della magistratura e della giustizia in Italia (abbiamo il corpo di magistrati più numeroso del mondo); il problema è delle riforme, del modo diverso di amministrare e di ordinare la giustizia, che è richiesto dalla VII disposizione transitoria della Costituzione, ancora inadempita.

Dobbiamo domandarci allora se il trattamento economico, anche « adeguato » dopo questo provvedimento, possa far fronte all'esodo da una parte, al reclutamento, ossia all'incentivo per i giovani dall'altra. Dobbiamo domandarci anche se i meccanismi di indicizzazione previsti in questo provvedimento siano tali da esorcizzare, da escludere tra breve tempo nuove agitazioni, nuo-

vi scioperi; in pratica, nuovi conflitti tra la magistratura e gli altri poteri dello Stato. Io lo spero, ma non mi illudo; io lo spero, ma ne dubito fortemente: ostentare sicurezza in proposito, in base all'esperienza, sarebbe veramente imprudente, ma non solo in base all'esperienza.

Domandiamoci, signor Ministro, se possiamo avere la coscienza tranquilla una volta che questo provvedimento sarà diventato legge. La tabella allegata ci sembra proprio adeguata alle funzioni che la Costituzione attribuisce ai magistrati? Anche indipendentemente dal rischio, dalla necessità per alcuni magistrati di essere eroi o di cercare di esserlo, non possiamo nascondere anche qui due motivi di disagio per noi legislatori. Il primo inerisce al fatto che, in definitiva, in tempi abbastanza rapidi, nella fattispecie in meno di un mese (noi del Senato siamo notoriamente più rapidi dei colleghi della Camera), siamo riusciti a varare adeguamenti retributivi, mentre i tempi rimangono insopportabilmente lenti quando si tratta di adempiere il dettato della VII disposizione transitoria della Costituzione.

Non voglio rifare in questa occasione un elenco di tutti i provvedimenti che si trovano a vari stadi dell'*iter* parlamentare e che ancora non riescono a trovare una conclusione, ma non possiamo neanche pensare, con l'adeguamento dei compensi ai magistrati, di aver dato un contributo alla soluzione della crisi della giustizia. Infatti il secondo motivo di disagio e di contestazione al quale accennavo all'inizio resta fermo, se non addirittura potenziato.

Certe volte può sembrare — la stampa lo ha detto e se ne è avuta eco anche in questa sede — che i magistrati si accontentino, come Cerbero, se le letture dantesche di antica data non fallano, delle focacce che gli si gettano. Credo invece che nessuno dei magistrati, neanche quelli che lavorano poco, si accontenti di aumenti di stipendio. Conosco la difficoltà oggettiva di trovare soluzione ai grandi problemi che ci stanno di fronte, dal giudice di pace alle nuove competenze del pretore, alla depenalizzazione e alle pene alternative, fino a quel nuovo co-

dice di procedura penale che sembra entrato in un limbo da cui chissà quale volontà politica o quale forcipe potrà estrarlo. Vi sono difficoltà di trovare soluzioni giuste e equilibrate ai vari problemi sia per le varie tendenze che anche nella magistratura si fanno sentire sia in relazione alle strutture di cui dicevo, dalle circoscrizioni agli edifici, agli strumenti tecnici.

L'altro ordine di disagio, quello più specifico cui accennava il collega Spadaccia, è che, nonostante questi aumenti, resta il problema della perequazione, resta il problema dello squilibrio grave, anzi gravissimo fra le retribuzioni dei magistrati anche al massimo livello e le retribuzioni dei dirigenti degli enti pubblici, in particolare degli enti di gestione, che forse premono ai partiti perchè sono una fonte di finanziamento più o meno palese. Queste retribuzioni sono tre, quattro, cinque volte superiori a quelle dei massimi livelli della magistratura. Riteniamo che una situazione di questo genere sia equa o non sia piuttosto iniqua? Ricordo che in Commissione qualche tempo fa l'allora ministro del tesoro Pandolfi, parlando dei dirigenti di un istituto di diritto pubblico, osservava che essi andavano in pensione dopo venti anni di servizio con trattamenti di quiescenza pari a sei volte il trattamento del Ministro del tesoro in carica. Sono aberrazioni molto gravi, non solo squilibri o semplici sperequazioni.

Certo un economismo di bassa lega fece pensare e dire che le spese per la giustizia non erano produttive: ma se ne sono viste le conseguenze. Le conseguenze sono un profondo e immotivato — se non per quel motivo assurdo e aberrante — spostamento di rapporto delle retribuzioni a danno dei magistrati. Vorrei rilevare a questo proposito come il Parlamento abbia svolto tra il 1976 e il 1977, con la Commissione che era presieduta dal collega Coppo, una indagine attenta, documentatissima, compendiata in due grossi volumi che abbiamo tutti noi: l'indagine, voglio dire, sulla giungla retributiva. Il Senato la discusse un anno e mezzo dopo in due sedute, se non vado errato, nell'ottobre del 1978: sono passati oltre due anni, ma non si è veduto nessun frutto di quella

indagine estremamente attenta, ripeto, ed estremamente ammonitrice sull'assenza di qualsiasi politica retributiva complessiva di questi trenta anni.

Perdura l'assenza di una politica retributiva, cioè di un intervento del legislatore che fissi una serie di rapporti e di parametri non modificabili fra settore e settore dell'amministrazione pubblica, in cui alla magistratura sia dato il suo specifico posto, per quanto mi riguarda, anche il massimo, come era un tempo, non omologabile per fondamento costituzionale a nessun'altra categoria o settore.

Se avessimo questo coraggio, so che si andrebbe a incidere non solo su posizioni acquisite, su tutta una prassi, su tutto un costume del nostro paese, della nostra società, ma so anche che, se riuscissimo a superare lo schema mentale e culturale per cui la libera contrattazione sindacale è sovrana (uno schema che non può non determinare volta a volta squilibri e ingiustizie, vere e proprie iniquità), da un lato si potrebbe seriamente valutare, anche dal punto di vista economico, la funzione giudiziaria, dall'altro si potrebbe anche, in definitiva, stabilire una società più giusta nel suo complesso, meno contestabile nel rapporto tra rappresentanti di una funzione e dell'altra. E si porrebbe anche un termine alla rincorsa cui accennava il collega Spadaccia, la rincorsa a spirale fra categoria e categoria.

Questi motivi, ho detto, di disagio, potrei dire di cattiva coscienza legislativa, noi dobbiamo pure esprimere nel confermare il nostro voto favorevole al provvedimento.

C I O C E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I O C E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Gruppo socialista democratico darà voto favorevole al disegno di legge concernente l'adeguamento delle retribuzioni spettanti ai magistrati ordinari. Si tratta di una legge che la magistratura attende da tempo e che, pur non appagando del tutto le aspettative degli aventi diritto,

raggiunge chiaramente lo scopo di porre all'attenzione del Parlamento una benemerita categoria di cittadini che tra mille difficoltà ha sempre portato avanti un discorso fatto di dignità, di serietà, di sacrificio.

Ma se credessimo che bastino le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame a sanare definitivamente i gravissimi problemi della magistratura, commetteremmo un imperdonabile errore. I magistrati non hanno mai sostenuto che il loro è soltanto un problema economico. Vi sono altri provvedimenti che il Parlamento ha iniziato ad esaminare e che il mio Gruppo nell'interesse del funzionamento della giustizia si augura diventino al più presto delle realtà operanti nella vita giudiziaria del nostro paese: dalla istituzione del nuovo codice di rito alla regolamentazione del giudice conciliatore, dalla nuova competenza penale del pretore alla istituzione del tribunale per la libertà, dai sistemi di sicurezza dei magistrati alle nuove norme per l'ingresso in magistratura: sono tutte leggi che il mio Gruppo si augura possano giungere in porto nel più breve tempo possibile.

Se tutti insieme faremo sì che questi disegni di legge trovino la loro auspicata collocazione tra le leggi dello Stato, avremo reso un servizio notevole all'intero paese e il sacrificio dei magistrati vittime del terrorismo non sarà stato vano. Dare forza alla magistratura significa dare forza all'intero paese. In uno Stato di diritto come il nostro è la magistratura che rappresenta ancora, nonostante le critiche talvolta non certamente disinteressate, un baluardo di saldezza per la libertà dei cittadini, per la salvezza delle libere istituzioni dello Stato. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

T R O P E A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* T R O P E A N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non mi farò cogliere dalla tentazione di associarmi all'esaltazione astratta, che è stata qui fatta da alcune parti, della magistratura e della

funzione dei magistrati. Non lo faccio perchè nel corso di circa 35 anni di pratica professionale ho avuto occasione di incontrarmi con centinaia di magistrati e di esprimere loro, di volta in volta, la mia stima, la mia solidarietà, ma anche la mia critica più severa quando questo è stato necessario. Se io oggi accedessi a questo tipo di esaltazione, probabilmente perderei la considerazione che questi magistrati continuano a serbare di me e probabilmente essi stessi giudicherebbero ipocrite le mie dichiarazioni.

Detto questo, annuncio subito che ho preso la parola brevemente per ribadire il giudizio positivo ampiamente manifestato nelle Commissioni riunite, anche in coerenza con le proposte migliorative dal mio Gruppo avanzate alla Camera dei deputati.

Dico subito che i motivi che portano il mio Gruppo ad esprimere questo giudizio positivo possono essere sintetizzati in queste brevi osservazioni. Prima di tutto voglio ricordare che l'esigenza di un'ulteriore revisione del trattamento economico dei magistrati era generalmente riconosciuta già all'indomani dell'approvazione della legge del 2 aprile 1979: una legge che all'epoca fu frettolosamente varata per le condizioni che a tutti sono note, una legge che costituiva lo stralcio di un provvedimento più complesso e più organico che era in quel momento all'esame delle due Commissioni. Si pose subito il problema di esaminare concretamente la possibilità di pervenire al superamento della sperequazione retributiva che colpisce i magistrati.

Il testo approvato dalle Commissioni in sede redigente è, a mio avviso, per molti versi positivo perchè adegua la retribuzione tabellare in misura almeno compensativa del perduto potere d'acquisto registrato nel corso degli ultimi due o tre anni, facilita l'adeguamento triennale attraverso la rettificazione del meccanismo introdotto con la legge del 1979, ritenuto scarsamente praticabile anche per la difficoltà di reperire i dati che dovevano essere posti alla base dei calcoli da operare per l'adeguamento stesso, prevede la corresponsione di una indennità non pensionabile di lire 4.400.000 annue, an-

che essa indicizzata con gli stessi criteri fissati per l'adeguamento della retribuzione tabellare, prevede — e ciò è estremamente importante, a mio giudizio, perchè facilita la mobilità dei magistrati per far meglio fronte alle situazioni « calde » di alcune sedi giudiziarie — la corresponsione, anche nel caso di trasferimento a domanda, del rimborso spese per il trasloco, dell'indennità di missione, delle spese di prima sistemazione.

Vorrei dire che mi sorprende il fatto che nella stessa relazione che accompagna il testo approvato dalle due Commissioni non si faccia cenno a queste norme che, a mio giudizio, rivestono rilevante importanza e soddisfano, a distanza di tanti anni, una delle più legittime rivendicazioni dei magistrati soprattutto perchè, come è a tutti noto, i magistrati venivano trasferiti quasi esclusivamente a domanda e, proprio perchè questo loro trasferimento veniva operato a domanda, a nessuno di essi veniva corrisposta l'indennità di missione nè venivano corrisposte le spese per il trasloco e l'indennità di primo inserimento.

Credo che questa sia una delle norme più significative del provvedimento e che possa incoraggiare tanti magistrati i quali, per non dover sopportare le diverse spese da affrontare in caso di trasferimento ad altra sede, finivano per rinunciare a incarichi anche di maggiore responsabilità.

Mi è sembrato di sentir dire nel corso della discussione che forse norme di questo tipo lederebbero il principio della inamovibilità del magistrato. A me pare comunque che un'affermazione di questo tipo sia quanto meno impropria. Non credo che nel provvedimento siano inserite norme che ledano il principio della inamovibilità del magistrato. Ritengo che le norme che fino a questo momento abbiamo approvato sotto certi aspetti consentano davvero una maggiore indipendenza dei magistrati. Certo i provvedimenti che abbiamo approvato non servono da soli a fronteggiare le esigenze che più volte abbiamo rappresentato e abbiamo espresso anche in questa sede; però sono convinto che questo provvedimento che ci accingiamo a varare definitivamente, se rapidamente accompagnato anche da una se-

rie di provvedimenti di ordine amministrativo per quanto riguarda la sicurezza dei magistrati e se accompagnato inoltre dalla approvazione di alcuni dei provvedimenti di carattere legislativo, quale l'istituzione del giudice di pace, la penalizzazione e l'aumento della competenza del pretore, certamente concorrerà con tutti questi provvedimenti alla migliore utilizzazione del personale della magistratura e, a mio giudizio, anche al parziale se non totale superamento delle difficoltà che più palesemente si colgono nella disamina dell'attuale crisi della giustizia.

Resta però il problema dell'estensione di questi benefici agli altri magistrati, ai magistrati amministrativi, a quelli della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato.

Io credo che alcune delle considerazioni che qui sono state fatte siano da tenere presenti perchè nella legge che stiamo approvando c'è una espressa riserva di emanazione di una nuova disciplina del trattamento economico di tutte le categorie di cui all'articolo 9 della legge del 1979, cioè dei magistrati ordinari, dei magistrati militari, amministrativi, degli avvocati dello Stato.

Ebbene io credo che urga un chiarimento sul significato e sulla portata di questa riserva perchè non vorrei che, all'indomani dell'approvazione di questo provvedimento e dell'estensione dei benefici soprattutto per quanto attiene l'indennità speciale di 4 milioni 400.000 lire agli altri magistrati amministrativi e agli avvocati dello Stato, si aprisse un nuovo contenzioso e per iniziativa dei magistrati ordinari e per iniziativa di altre categorie specificamente indicate in questa legge.

Mi auguro che questo chiarimento venga fuori rapidamente per evitare che possa riproporsi a breve termine un qualsiasi motivo di conflittualità sulla materia, anche perchè credo che questa conflittualità dobbiamo evitarla soprattutto in relazione al delicato momento che attraversa il paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

S A N T A L C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

SANTALCO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo l'ampio, approfondito dibattito svoltosi, in seno alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, anche sui tanti problemi della giustizia, dopo quanto è stato scritto nella relazione che accompagna il disegno di legge e dopo l'intervento del collega Saporito, non ritengo sia necessario un lungo discorso. Senza entrare quindi nel merito perchè lo hanno già fatto abbondantemente i miei colleghi di Gruppo in sede di Commissioni, desidero brevemente annunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana ad un provvedimento che viene a soddisfare in massima parte le esigenze e le aspirazioni della magistratura che, per gli altissimi compiti ai quali è chiamata e per il modo con cui nella stragrande maggioranza egregiamente li adempie, merita la solidarietà del Parlamento e del paese.

Colgo l'occasione per aggiungere che per quanto riguarda i magistrati pensionati la Democrazia cristiana ha già assunto una iniziativa legislativa e presenterà appositi emendamenti davanti alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, già convocata per martedì prossimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *relatore*. Vorrei fare una dichiarazione: in relazione al secondo comma dell'articolo 3 così come è stato approvato, laddove si dice che alle indennità speciali si applica il meccanismo di adeguamento triennale, bisogna intendere che in questa norma si applicano anche i meccanismi degli acconti annuali sull'adeguamento triennale.

Vorrei quindi fare una dichiarazione, non dico di interpretazione, ma per far capire

che con questa modifica introdotta dalle Commissioni riunite si intendevano includere anche questi acconti annuali.

PRESIDENTE. Quanto da lei detto resta a verbale.

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

#### **« Disposizioni per la difesa del mare » (853)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la difesa del mare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mitrotti. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 853 che giunge in quest'Aula si lascia alle spalle una fase dibattimentale in Commissione di particolare significato e rilievo; inoltre, il disegno di legge oggi all'esame in quest'Aula porta caratteristiche tali che lo rendono significativo per l'intervento pubblico ma ancor più per la disciplina di tutela delle coste.

La complessità del disegno di legge in esame ha tentato di imbrigliare la vasta problematica connessa alla tutela delle coste ed è in quest'ottica, forse allargata, che deve porsi il mio intervento. Le valutazioni che formulerò in merito al testo in esame ineriranno alcune specifiche direttive; esse sono tratte dalla trama legislativa del disegno di legge, nonchè dallo schema di valutazioni che può essere desunto dall'intero dibattito verificatosi in Commissione.

L'organicità del provvedimento presta il fianco, in alcuni punti, a rilievi già effettuati in Commissione e possibili anche in quest'Aula. Nel tentare di rendere chiara ed oggettivamente valutabile la posizione della mia parte politica in merito al provvedimento in esame, cercherò, per quanto mi sarà possibile, di mantenermi rigorosamente su quei binari di analisi che ho tracciato in premessa e lungo i quali si è sviluppato il di-

battito in Commissione o lungo i quali si articola il provvedimento stesso.

Alcune considerazioni iniziali vanno senz'altro anticipate rispetto ad altre considerazioni specifiche afferenti l'articolato.

La disciplina degli scarichi in mare ha già trovato recapito nella legge del 10 maggio 1976, n. 319.

Rimaneva il vuoto delle immissioni volontarie in mare: immissioni di residui, di idrocarburi, di liquami o di rifiuti di porto. Tale disciplina rientra nel testo di legge in esame.

Vi è, altresì, sul piano della legislazione, un tessuto normativo a carattere europeo desumibile dalle convenzioni o dai protocolli che in diversa epoca sono stati sottoscritti.

Rimaneva da risolvere il problema dell'individuazione degli strumenti amministrativi per un intervento teso a riempire i vuoti lamentati e questo disegno di legge articola questi strumenti amministrativi.

Elemento di rilievo che piace a me sottolineare, avendo io in occasioni pregresse effettuato degli espliciti richiami in tal senso, è la responsabilità globale del Ministro della marina mercantile che viene richiamata nel testo in esame anche se — aggiungerò perchè l'adesione non si intenda piena ed assoluta — questa responsabilità di vertice soffre di una diluizione (per la verità contenuta con il lavoro delle Commissioni), di uno stemperamento a valle nelle responsabilità articolate attraverso organi consultivi.

Altre considerazioni possibili sono quelle relative alla valutazione positiva che si può fare della formazione di un piano generale delle coste anche se tra la formulazione scritta e la realizzazione pratica del piano vi è un intervallo di impegni e di responsabilità che decideranno da soli sulla validità di quanto il disegno di legge 853 propone.

Sono, altresì, di particolare rilievo anche quegli interventi tesi ad adeguare le strutture dello Stato ai nuovi compiti.

Rimangono, dopo queste premesse e dopo queste considerazioni iniziali che ho cercato di sintetizzare, delle perplessità su alcuni punti.

Le perplessità sono immediatamente riconducibili alla necessità di un raccordo — di-

rei ottimale — tra le varie strutture dello Stato ed i vari compiti devoluti a siffatte strutture.

L'esperienza ha insegnato, in alcuni casi amaramente, quanto sia facile disporre normativamente siffatti collegamenti ma quanto sia poi difficile realizzare un loro coordinamento ed un loro collegamento che sia produttivo sul piano della operatività della normativa.

Quando, poi, a compiti riconducibili a strutture dello Stato devono essere associati, in subdelega, compiti di pertinenza delle regioni, ben si comprende come questo raccordo e questo coordinamento diventino ancora più difficoltosi e, in alcuni casi, improbi.

In merito alla strutturazione degli organismi consultivi che il disegno di legge 853 prevede, deve osservarsi come la composizione nutrita lasci intravedere sin da oggi una difficoltà individuabile in una burocratizzazione eccessiva di compiti che, nel caso specifico di interventi tecnici, si risolve, il più delle volte, in elemento frenante l'attività degli organi intravisti e chiamati a rendere operativa la norma. Non risulta eliminato in sede di valutazione nella Commissione il rischio di una inagibilità di siffatti organi consultivi attraverso la previsione di membri supplenti; potrebbe sembrare contraddittorio questo mio richiamo con quanto lamentato poco fa (il richiedere membri supplenti per un organismo pletorico può solo, a primo acchito, sembrare un controsenso), ma — e l'esperienza ce lo insegna — siffatti organismi molto spesso, per l'assenza dei membri effettivi, restano inagibili, bloccando la serie di problemi ad esso organismo recapitati.

Ancora una considerazione devo effettuare in merito all'elenco delle sostanze nocive, allegato al disegno di legge. In Commissione avevo richiesto al rappresentante del Governo che fosse esperita una verifica di congruenza delle indicazioni fornite da detto elenco con eventuali prescrizioni di leggi già varate dallo Stato italiano e con eventuali accordi e protocolli europei già varati. Mi auguro che in questa sede il Governo voglia fornire indicazioni in tal senso o, quan-

to meno, voglia acclarare che non sussistono possibili fattori di incongruenza nel senso paventato.

Ancora qualche notazione è possibile in merito alla utilizzazione del personale disponibile, dopo lo scioglimento di alcuni enti. Nell'intento di chi ha concorso, a livello di Commissione, alla formazione di questo disegno di legge — o quanto meno alla sua modifica, auspicabilmente in meglio — vi è stato l'orientamento di mantenere ed esaltare — in tal senso sono stati approvati alcuni emendamenti — una funzione tecnica perchè è stato riconosciuto — ed anche di questo particolare devo dare atto con soddisfazione — che un intervento legislativo come quello che si predispondeva doveva mantenere, per potere garantire l'efficacia, una caratteristica ed una qualificazione tecnica. Con questa lente di lettura si è passato al vaglio l'articolato originario emendandolo in alcuni punti in senso migliorativo, con la puntualizzazione di questa caratterizzazione tecnica del personale preposto a queste funzioni. Nel seguito della discussione ritengo che torneremo su questo argomento perchè l'orientamento accettato, direi all'unanimità, dai componenti della Commissione e condiviso dal rappresentante del Governo sembra debba essere ulteriormente ricordato, in questa sede, ad orientamenti diversi del Governo che valuteremo nel momento in cui ci verranno esposti.

Rimane comunque il problema di una utilizzazione ottimale di questo personale recuperato dagli enti disciolti in un organismo che, legislativamente, in sede di esame da parte della 8ª Commissione, ha assunto la fisionomia e la qualificazione tecnica. Il testo licenziato dalla Commissione, pur sottolineando la volontà in tal senso espressa, non offre, però, le migliori garanzie affinché sul piano dell'attuazione della norma tanto si verifichi. Mi auguro che il dibattito ed una ulteriore azione emendativa consolidino queste attese rendendole certezze.

Problema ancora meritevole di una considerazione preliminare è quello del potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto. Per tale problema, sentita è stata l'azione del relatore

senatore Gusso e gliene do atto in questa sede. Vi è stato però l'impatto tra un orientamento valido (ed acquisito) e una povertà di mezzi quale il Ministero del tesoro ha certificato a fronte di programmi che debordavano oltre gli argini dello stanziamento recuperato. Ovviamente il problema, che certamente non potrà trovare soluzione definitiva all'interno di questo disegno di legge, si pone come inizio di un esame che mi auguro trovi nel seguito soluzione completa. Rimane ora all'interno del provvedimento una articolazione delle somme disponibili che, a mio avviso e ad avviso della mia parte politica, non ha consentito all'interno della Commissione una valutazione tranquillizzante in quanto è mancata la possibilità tecnica per i componenti della Commissione di ricavare parametri oggettivi attraverso i quali fosse possibile, frantumando l'importo complessivo di copertura per l'intervento specifico, concretare quantitativamente in strutture ed in mezzi un intervento (quale quello che dovrebbe scaturire dalla norma) ed al tempo stesso, dopo aver compiuto questa operazione concettuale, ricavarne un raffronto con la realtà attuale e, quindi, dei parametri oggettivi.

Era una operazione pressocchè impossibile perchè quando si tratta di esaminare, in un articolo di legge, la possibilità offerta per l'acquisto di naviglio e si valuta un tetto di spesa, mi sembra sia pressocchè impossibile, sul piano tecnico, per i componenti della Commissione, tramutare quell'importo in numero di unità, raffrontare questo numero con quello delle basi utilizzatrici delle unità stesse, avere contemporaneamente il quadro generale di tutte le basi e desumere il numero delle basi scoperte; al tempo stesso, avere cognizione, base per base di intervento, dello stato reale e della potenzialità che detto stato offre in base alle possibilità di sviluppo delle attuali strutture.

Compito difficilissimo, ripeto, che dà appunto a questo provvedimento un carattere tecnico di particolare rilievo. Sarebbe stato utile — aggiungo necessario e doveroso — che questa parte dell'intervento fosse supportata da una analisi ancora più dettagliata effettuata dal Governo ed offerta alla va-

lutazione del Parlamento; analisi che cominciasse con l'offrire il censimento della situazione reale degradata, quale tutti conosciamo (forse pochi per cognizione diretta, ma, la maggioranza, per lamentazioni raccolte dagli addetti ai lavori).

È mancato questo rilevamento di base, è mancata questa geografia « reale » della situazione delle strutture oggi disponibili ed ovviamente ne risente ogni discorso che è orientato ad innestare, su questa realtà, interventi innovativi e migliorativi. Queste, ripeto, le carenze che in premessa possono essere sottolineate. Mi periterò ora, forse aggiungendo qua e là qualche altra considerazione, di effettuare una valutazione, sia pure succinta, del disegno di legge, con riferimento a quella parte di articolato di più pregnante significato tecnico, ricollegabile a determinate situazioni di degrado che tale dettato normativo tenterà, mi auguro, di arginare.

Il problema della copertura finanziaria, dopo le difficoltà — che ho rappresentato — di effettuarne una valutazione compiuta in fatto di impiego corretto, lo tralascierò anche nei casi in cui i diversi articoli ad essa copertura faranno richiamo. Genericamente esprimerò l'auspicio che questa legge sia motrice di una volontà legislativa che, ormai smossa dalle secche di una assenza totale da questa problematica, prenda a muoversi anche se lentamente (con la lentezza conseguente alla povertà di spesa oggi accordabile dal Ministero competente) ma senza rischio di fermarsi nel corso di questo cammino lento e con la spinta, l'aiuto teso ad aumentarne la velocità, sia sotto il profilo della integrazione legislativa, sia sotto il profilo della integrazione economica.

Non ho motivo di dubitare che anche nel seguito questo problema susciterà l'interesse appassionato quale è stato possibile rilevare nel corso dei lavori dell'8ª Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge, mi periterò di fare ora alcune considerazioni.

La dimensione del problema, desumibile dall'intrigo anche dei riferimenti che forzatamente ho dovuto tirare in ballo, forse può consentirci di coglierne un parametro di va-

lutazione in alcune previsioni di intervento che tecnici, e meno tecnici, del settore, in diverse occasioni, hanno offerto all'opinione pubblica. Ho sotto mano una notizia di cronaca, un articolo fotocopiato dal « Giornale d'Italia » che è di data anche piuttosto recente: « Costa 6.000 miliardi la lotta all'inquinamento; la situazione ecologica italiana si fa più grave e preoccupante ».

G U S S O , *relatore*. Magari costasse solo 6.000 miliardi! Sono almeno tre-quattro volte tanti.

C O M P A G N A , *ministro della marina mercantile*. Volesse Dio!

M I T R O T T I . Onorevole Ministro, ho lasciato indefinito il costo: potrebbe costare 6.000 miliardi al giorno; allora impallidirebbe la sua previsione.

G U S S O , *relatore*. Questa è una battuta.

C O M P A G N A , *ministro della marina mercantile*. Io non faccio previsioni.

M I T R O T T I . Erano un po' affrettate le considerazioni anticipate solo sulla cifra e senza il riferimento ad un arco di tempo. Il contesto al quale volevo, per un momento, riferirmi non era quello della cifra bomba: era appunto quello del raffronto della cifra con un arco di tempo che qualche tecnico — devo presumerlo — si è peritato di considerare per fare delle previsioni.

L'intervento di spesa dei 6.000 miliardi, almeno nel testo dell'articolo cui faccio riferimento, non supera un arco di impegno di cinque anni. Se 6.000 miliardi si dividono per cinque, ritengo che ne rivenga fuori un parametro annuo significativo per dare una dimensione del problema e al tempo stesso significativo per rendere chiara l'impossibilità e l'incapacità delle attuali strutture di macinare un intervento di circa mille miliardi all'anno.

Il dato che volevo sottoporre, per chiudere tale considerazione, è che la copertura economica — che ho richiamato prima e alle cui carenze ho addebitato l'azione frenante

di una normativa pur valida — non è tutto perchè, al limite, nella beneaugurante ipotesi che si sia capaci, all'interno del bilancio dello Stato, di strutturare una spesa adeguata ad una migliorata previsione del disegno di legge al varo o di altri disegni di legge che potranno aggiungersi, il problema rimane pur sempre quello dell'adeguatezza delle strutture chiamate a presiedere all'impiego di questa disponibilità economica.

Ho voluto richiamare questa realtà prima delle osservazioni sugli articoli perchè vorrei che essa fosse assunta quale chiave di lettura delle considerazioni che farò sull'articolo; considerazioni che non vogliono essere fini a se stesse, ma vogliono esaminare, con la lente di valutazione che ho testè richiamato, il contenuto di determinati articoli.

Sul piano generale delle coste ho già effettuato una considerazione positiva dichiarando come tale piano fosse auspicato e atteso. Mi sembra quindi che questa prima parte riguardante le norme programmatiche della legge ben poco offra ad una critica oggettiva potendosi accettare il testo così come è stato licenziato dalla Commissione. Devo rilevare, a merito della stessa Commissione, come vi siano stati degli aggiustamenti significativi rispetto all'iniziale testo proposto dal Governo e come ne sia risultato un testo ancora più chiaro, ancora più schematico nell'impostazione dei problemi che è chiamato a disciplinare.

Osservazioni invece di un certo rilievo sono senz'altro possibili al titolo II che disciplina la vigilanza in mare. Deve ritenersi un richiamo a questo titolo II anche la distribuzione di spesa più adeguata da me invocata nelle considerazioni di premessa, potendosi rilevare, con gli *handicaps* e con i limiti che ho denunciato anche per me nella stessa premessa, come gli stanziamenti previsti abbiano forse privilegiato l'acquisizione di attrezzature e di mezzi — nell'ottica dei costi in aumento — ma non abbiano al tempo stesso offerto garanzie di reale ed effettivo potenziamento delle strutture e del materiale umano chiamato all'utilizzazione di questi mezzi. Talchè si corre il rischio — e la

futura attuazione della norma sarà arbitra in tal senso — di vedersi impegnati in commesse e in forniture di costo notevole, di acquisire magari dette forniture e detti mezzi, ma di non avere le strutture a terra e di non avere gli uomini in grado di farne uso adeguato e, forse, semplicemente uso.

È un punto del disegno di legge, questo, sul quale chiedo la verifica dei pareri del relatore, dell'onorevole Ministro e dei colleghi perchè sottovalutare questo aspetto della norma significa vivere l'illusione, nel momento del varo di questa normativa, di aver risolto problemi che invece rischiano di ripresentarsi ancora più irrisolvibili in futuro.

Bene è stato operato in Commissione quando si è provveduto ad una operazione di snellimento del disegno di legge proposto con l'eliminazione degli articoli che disciplinavano la costituzione del comitato nazionale e la sua composizione e attività ed ancora bene ha operato la Commissione quando, con consenso unanime, anche se critico, ha provveduto a eliminare l'articolo 10 del testo originario del disegno di legge n. 853 che consentiva la deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Ho rilevato allora — e torno a rilevare oggi — che se non si vuol relegare il senso e il significato degli articoli 107 e 113 nella soffitta dell'assistenzialismo, bisogna cogliere questa occasione per promuovere un salto qualitativo delle tecnologie delle aziende del Mezzogiorno. Non è ritenendo a priori queste aziende incapaci di evadere commesse relative a forniture tecnologicamente avanzate ed a forniture di mezzi sofisticati che si può fare dell'intervento statale a favore del Mezzogiorno un uso corretto; a parte il fatto che una simile valutazione fa torto alle attuali strutture del Mezzogiorno e fa torto alle capacità degli addetti a queste strutture.

Per il seguito degli articoli del secondo titolo qualche considerazione è possibile in merito all'articolo 8 del nuovo testo che disciplina l'istituzione di una commissione interministeriale. Mi rifaccio alle considerazioni svolte in premessa sulla composizione nu-

trita della commissione e l'omessa previsione di membri supplenti. È auspicabile che il funzionamento di questa commissione non subisca gli inghippi burocratici tipici di ogni tentato raccordo tra funzioni diverse dello Stato.

Per la verità, dobbiamo riconoscere che alcune commissioni interministeriali assolvono egregiamente il compito di snellimento delle procedure in quanto rendono inoperanti norme restrittive e vincolanti a pareri differiti di diversi organi dello Stato. La presenza collegiale dei rappresentanti di detti organi elide questa necessità, concorrendo ad un deliberato assembleare della commissione finalizzato alla formulazione del parere necessario per la formazione degli atti governativi consequenziali alla legge.

Anche in questo articolo vi è la sottolineatura della responsabilità del Ministro della marina mercantile il quale è tenuto a provvedere, con proprio decreto, alla nomina dei membri della commissione.

Ritengo che sia utile anche un commento sull'articolo 9, che assegna il servizio di vigilanza — normato al punto c) dell'articolo 2 — alla marina militare. Il richiamo ad un recupero della funzione militare ha suscitato in qualche membro della Commissione delle

perplexità. Ed è bene che questa Aula, in un dibattito allargato, chiarisca eventuali dubbi che tale articolo può suscitare.

Per quanto riguarda la mia parte politica non esistono dubbi, in quanto accettiamo la formulazione dell'articolo 9 aggiungendovi una sollecitazione agli organi di governo intesa a mantenere attiva la collaborazione tra il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa. Questo è un problema che scopriamo oggi, in un momento di raccordo necessitato relativo ad un servizio di vigilanza in mare, ma che esiste, direi, anche a terra, in un raccordo di compiti e di responsabilità che coinvolgono l'intera fascia costiera. È impensabile che un servizio di vigilanza corretto possa esplicarsi unicamente con un'azione di vigilanza raccordata per le sole operazioni in mare; tale azione di vigilanza in mare deve, in parallelo, trovare un raccordo di funzioni, di compiti e di responsabilità nelle strutture a terra, per cui anche i criteri d'intervento per il potenziamento dei centri operativi a terra devono necessariamente ricadere in questa intesa, in questa operazione di raccordo di compiti e funzioni.

Altre considerazioni sono ancora possibili in merito al testo dell'articolato in esame.

### Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue MITROTTI). Per quanto riguarda il pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamenti causati da incidenti — disciplina questa che dà corpo al titolo III — va rilevato come significativa sia stata anche l'azione della Commissione nell'effettuazione di quei ritocchi chiarificatori, più che innovatori, del testo originario; peraltro la disponibilità offerta dal Governo — in sede di valutazione di questi articoli — ha facilitato in un certo senso anche i compiti e gli intenti dei membri della Commissione.

Osservazioni ancora possibili sono quelle che si riferiscono al carattere di alcune al-

tre norme che si accodano a quelle sin qui commentate. Le più pregnanti sono quelle, già richiamate in premessa, che si riferiscono al personale da utilizzare. Per un momento soltanto, prima di concludere, vorrei tornare su alcune considerazioni espresse, anche perchè l'anticipazione di un intervento emendativo del Governo, teso a trasmutare funzioni e qualificazioni tecniche in funzioni e qualificazioni amministrative, impone quasi la reiterazione di convincimenti propri sul carattere degli organi e sulla qualificazione degli addetti a questi organi.

Non da oggi la mia parte politica è assertrice della necessità di affidamento della

risoluzione dei problemi ai cosiddetti addetti ai lavori. Sperimentazioni negative si associano a felici sperimentazioni positive. Potrei effettuare richiami fugaci a responsabilità ministeriali affidate ai cosiddetti tecnici che hanno lasciato traccia positiva; leggasi tra le righe di questo mio richiamo: ministro Giannini per la funzione pubblica, ministro Pandolfi, ministro Marcora. Soluzioni leggibili in negativo (per un analogo riscontro) lasciano solo l'imbarazzo della scelta. A voler celiare potrei anche qui tirare in ballo nomi di ministri ma non voglio rischiare un atto scortese nei confronti di assenti. Il quadro di queste incompatibilità — definiamole così anziché definirle incapacità — di cariche assegnate rispetto a qualifiche possedute ha generato ad ogni occasione esiti negativi. Si rende pertanto necessario che nel testo di un disegno di legge che ha il merito di avere significato e portata innovativi in un settore per il quale si è tentato, naufragando, la strada della legge Merli, e che dovrebbe, per alcuni versi, correggere carenze ed errori aggiungendo il portato di orientamenti nuovi e significativi, il problema della qualificazione del materiale umano da impiegare non degradi nelle retrovie degli intenti ma venga posto in prima linea tra le considerazioni preminenti che ciascuno deve fare sulla materia da disciplinare.

Ribadisco, pertanto, che impegno personale e della mia parte politica è dare un contributo positivo ogni qual volta viene offerta la certezza che la scelta governativa o comunque la scelta del legislatore si incammina lungo il sentiero della qualificazione tecnica.

Mi auguro che almeno nell'intervento di replica il rappresentante del Governo vorrà fare sue queste nostre aspettative e, nel ribadirle, vorrà assumerle come impegno nell'attuazione della norma stessa. Da queste dichiarazioni, se verranno — e non ho motivo per ritenere che non verranno — scaturirà la posizione di voto del mio partito.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Segreto. Ne ha facoltà.

**SEGRETO.** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con questo mio intervento sul disegno di legge n. 853 voglio sottolineare l'importanza di detto provvedimento con il quale si individuano gli strumenti amministrativi e operativi atti ad assicurare l'applicazione della normativa vigente in materia di difesa del mare dall'inquinamento, non esclusa quella derivante dall'applicazione delle convenzioni internazionali finora purtroppo rimaste spesso inattuata appunto per carenza di strutture idonee ad intervenire specialmente in via preventiva.

Occorre infatti un efficiente servizio di vigilanza nei porti, lungo le coste e lungo le rotte principali al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgere di situazioni di pericolo e comunque per effettuare un immediato intervento, qualora si rendesse necessario, per limitare al massimo i danni conseguenti. All'uopo vengono concentrate le competenze in materia nelle mani del Ministro della marina mercantile, il quale provvede alla formazione del piano generale delle coste e a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, nonchè ad assicurare la vigilanza ed il soccorso in mare, alla istituzione di un servizio di vigilanza costiera e all'intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare, al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal compartimento delle capitanerie di porto d'intesa col Ministro della difesa, alla istituzione di un servizio di vigilanza affidato alla marina militare nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale. Il problema della tutela dell'ambiente dall'inquinamento è tra quelli da affrontare oggi con maggiore impegno e con la più grande determinazione per non correre il rischio di renderlo irrisolvibile in futuro.

Per quanto riguarda in particolare la tutela delle acque, che è uno degli aspetti del più vasto problema della tutela dell'ambiente, è stata già predisposta una serie di difese, ma occorre ancora prevedere modalità di utilizzazione tali da escludere un loro uso

non razionale e non equilibrato per la salute dell'uomo.

È noto che la legge del 10 maggio 1976, numero 319, fissando la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, tende alla tutela e al recupero di tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private. Tale disciplina, valida per tutto il territorio nazionale, è basata sulla prescrizione di ben individuati limiti di accettabilità i cui valori possono essere modificati nei tempi e con le procedure previste.

E questo il disegno di legge conferma in pieno prevedendo all'articolo 19, diventato articolo 15 secondo il testo proposto dalla Commissione, che, per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare, effettuato mediante natanti, di materiale proveniente da dragaggi di fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali, ovvero da dragaggi di terreni litoranei emersi connessi con la realizzazione di opere marittime, compreso il ripristino del passo di accesso al porto ostruito in tutto o in parte a seguito di mareggiate, restano ferme le disposizioni dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Con delibera del 26 novembre 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1980, il comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento decretava le direttive per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi dei materiali nelle acque del mare da parte di navi e di aeromobili.

Auspichiamo che le direttive siano osservate con la tempestività e la obiettività necessarie; comunque, il fatto che siano state recepite nel provvedimento legislativo è ampiamente positivo.

Una considerazione finale: si faccia presto ad aggiornare il disegno di legge in quanto ogni settimana guadagnata può consentire l'avvio di un'azione veramente efficace per la difesa del mare, previa verifica, però, una volta attuata la soppressione del comitato

nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, secondo la proposta della Commissione, della sussistenza di altri momenti di raccordo, ad esempio con l'amministrazione dei lavori pubblici che ha per competenza istituzionale la difesa degli abitati e delle coste dalla erosione del mare.

È quanto mai opportuno che le autorità marittime e quelle preposte alla esecuzione delle infrastrutture (gli uffici periferici delle opere marittime) studino razionalmente le dimensioni e i tempi dei programmi da realizzare per assicurare la più notevole efficienza ad ogni intervento e, specificatamente, che i capi dei compartimenti marittimi nell'adottare i piani di pronto intervento per i casi di emergenza locale (articolo 14, quarto comma, del testo governativo e articolo 10, quarto comma, del testo proposto dalla Commissione) sentano, oltre che le regioni, i comuni e le prefetture interessate ed anche i predetti uffici del genio civile per le opere marittime, in analogia a quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato col decreto del 15 febbraio 1952, n. 328, per l'esecuzione demaniale marittima.

Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, nel concludere questo mio breve intervento sul disegno di legge n. 853, vada un cordiale plauso al relatore ed alla sotto-commissione che hanno lavorato intensamente ed unitariamente al fine di dare un contributo reale al licenziamento del disegno di legge in oggetto.

Per parte nostra abbiamo contribuito al testo definitivo della legge assieme agli altri Gruppi con il nostro modesto apporto. Anche il Governo ha profuso tutto l'impegno nel varare il disegno di legge dando così un'impronta nuova su un problema molto importante, qual è la vita del mare che dà lavoro a milioni e milioni di lavoratori. Pertanto non possiamo che essere lieti di poter annunziare la nostra volontà politica di votare favorevolmente il disegno di legge in oggetto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Mola. Ne ha facoltà.

\* M O L A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame risponde ad un'esigenza da lungo tempo avvertita e troppo a lungo trascurata dai governi. In materia di difesa del mare vi sono convenzioni internazionali ratificate dall'Italia sempre con notevoli ritardi e leggi nazionali inapplicate per l'assenza di una legge di attuazione delle norme nazionali ed internazionali vigenti, lacuna che finalmente si cerca di colmare con l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

Il disegno di legge n. 853 infatti definisce le competenze e gli strumenti di una politica attiva di difesa del mare, introduce elementi di pianificazione, come ad esempio il piano generale delle coste previsto dall'articolo 1, potenzia e istituisce alcuni servizi di vigilanza in mare con compiti di assistenza alla navigazione, di controllo sulle attività marittime ed economiche in mare, di soccorso e di pronto intervento. Tali servizi potranno risultare utili anche ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita in mare.

Il disegno di legge prevede uno stanziamento di 255 miliardi per costruire mezzi e attrezzature e promuove quindi una domanda aggiuntiva per l'industria navale italiana; inoltre stimola e promuove una qualificazione e un adeguamento del personale preposto alla difesa del mare.

Desidero sottolineare con soddisfazione, in questo mio breve intervento, il fatto che l'8ª Commissione del Senato ha apportato notevoli miglioramenti al testo presentato a suo tempo dal Governo, come ad esempio la soppressione degli articoli 2, 3 e 4 che prevedevano la costituzione di un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri composto da 10 ministri ed una consulta composta da 18 funzionari, evitando così il pericolo di costruire una grossa macchina burocratica ed inefficiente che non avrebbe raggiunto lo scopo di una gestione snella ed elastica della legge che stiamo per approvare, anzi avrebbe potuto costituire un elemento paralizzante per l'attuazione della legge stessa.

Con la soppressione dell'articolo 10 è stata negata al Ministero della marina mercantile la facoltà di derogare dalle norme del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno relative alle quote di riserva della spesa pubblica perchè la Commissione ha ritenuto che nel Mezzogiorno, in particolare a Palermo e a Castellammare di Stabia, esistano tutte le condizioni per la costruzione dei mezzi necessari ai servizi di vigilanza in mare.

È stato stabilito inoltre di procedere alla formazione del piano delle coste, di intesa con le regioni e non semplicemente su proposta delle regioni, che hanno già ampi poteri in materia di assetto del territorio e di difesa dall'inquinamento.

È stato inoltre esplicitamente precisato che tra le misure di pronto intervento delle autorità marittime è compresa anche quella della rimozione del carico o del natante. In questo modo si evita la procedura evidentemente tardiva dell'approvazione di una legge specifica a cui abbiamo dovuto ricorrere ogniqualvolta si è presentata la necessità di recuperare un natante o un carico inquinante affondato.

La Commissione infine, approvando l'articolo 25 in sostituzione dell'articolo 29 del disegno di legge del Governo, ha definito in termini, a mio avviso, di maggiore chiarezza ed efficienza la natura, la struttura e i compiti dell'ispettorato per la difesa del mare; ne ha sottolineato il carattere preminentemente tecnico che ora invece il Governo, con l'emendamento presentato in Aula, vorrebbe di nuovo cancellare.

Il testo licenziato dall'8ª Commissione, pur presentando ovviamente ancora limiti e imperfezioni, risponde molto più ampiamente di quanto non facesse il testo del Governo allo scopo che ci si propone: quello cioè di attuare una politica di difesa attiva del mare dai pericoli di inquinamento e di migliorare l'assistenza per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Il testo licenziato dall'8ª Commissione può essere, a mio avviso, ancora migliorato in Aula in alcuni punti: all'articolo 15, per esempio, relativo al dragaggio dei fon-

dali; all'articolo 8, relativo alla commissione pareri, dalla cui composizione, accogliendo l'osservazione formulata dalla 1ª Commissione del Senato, bisognerebbe escludere il magistrato del Consiglio di Stato e ciò in rispetto sia dei compiti di istituto della magistratura, sia dell'autonomia del potere giurisdizionale rispetto al potere esecutivo, che devono essere mantenuti distinti tra loro; all'articolo 26, aumentando il numero degli ufficiali e sottufficiali delle capitanerie di porto.

Non credo che si voglia giungere da parte della maggioranza ad un aumento dello stanziamento previsto che, a mio avviso, appare alquanto insufficiente. Il Parlamento sarà probabilmente costretto in un secondo momento, sulla base dell'esperienza, a varare una legge di rifinanziamento della legge che stiamo per approvare.

Ritengo, in conclusione, che la legge, malgrado alcune insufficienze, possa costituire un valido strumento per una politica di difesa del mare dagli inquinamenti, di assistenza alla navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare. Esprimo invece profondi dubbi e riserve sulla capacità dell'attuale Governo di usare efficacemente tale strumento: mi riferisco evidentemente non alla persona del Ministro della marina mercantile, onorevole Compagna, qui presente (di cui conosciamo l'intelligenza, la preparazione culturale, l'efficienza amministrativa), ma agli orientamenti generali, alla inefficienza complessiva del Governo e della maggioranza che lo esprime e alla attuale inadeguata struttura dell'amministrazione dello Stato.

In particolare ho seri dubbi che il CIPE possa approvare presto un valido piano di sistemazione ed uso delle coste e del demanio marittimo. Temo inoltre che il servizio di vigilanza in alto mare, diretto insieme dai Ministri della marina mercantile e della difesa, possa essere impiegato non esclusivamente e scrupolosamente per gli scopi previsti dalla legge, ma anche per scopi di natura militare estranei alla legge che stiamo approvando.

Ritengo infine che l'amministrazione della marina mercantile, anche con il rafforza-

mento previsto dal disegno di legge al nostro esame, non sarà in grado di fronteggiare compiutamente i problemi della difesa del mare. Ritengo che sia necessaria, nel quadro della riforma della pubblica amministrazione, una struttura statale unificata che affronti in modo unitario i problemi della difesa del suolo, delle acque, comprese quelle marine, e dell'ambiente che oggi vengono invece amministrati erroneamente in maniera separata tra loro.

Ma i dubbi e le riserve qui espressi non inducono il mio Gruppo ad ostacolare l'approvazione della legge per la difesa del mare di cui da tempo abbiamo avvertito la necessità. Esprimeremo quindi un voto di astensione e in seguito ci batteremo per la puntuale e giusta applicazione della legge dopo la sua approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E** . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**G U S S O** , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dopo gli interventi degli onorevoli senatori che, nella sostanza, mi è parso di capire convergono sull'utilità, sull'opportunità e anzi sulla validità di questo disegno di legge, anche in relazione al lavoro fatto dalla Commissione, a me non resta nient'altro da aggiungere se non un paio di brevissime riflessioni.

La prima è — colgo una delle osservazioni che sono state fatte — che oggettivamente lo stanziamento che questa legge prevede è abbastanza modesto: non so quante unità tra marina mercantile e marina militare sarà possibile mettere in acqua con questo stanziamento, penso abbastanza poche. D'altro canto le esigenze del bilancio dello Stato non hanno consentito di più; quindi ben vengano queste nuove unità in modo che si possa passare da una situazione non molto brillante a una situazione quanto meno non precaria. Auspico perciò che nei futuri bilanci vi possa essere una qualche possibilità di ulteriore potenziamento dei mezzi della marina mercantile e anche della marina militare destinati a questo scopo.

La seconda notazione, che più che altro è una riflessione di carattere generale, è che l'inesorabile destino delle acque di terraferma, sia del nostro paese che delle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, è quello di scaricarsi in mare e che l'inquinamento proveniente dalla terraferma è enormemente maggiore di quello determinato dai natanti. Non essendo però questo l'argomento del nostro disegno di legge, non posso fare altro che auspicare che lo sforzo già fatto in sede di approvazione della legge Merli e della successiva cosiddetta legge Merli-bis, al quale si aggiunge anche questo disegno di legge, e lo sforzo di tutti i paesi del Mediterraneo, cioè di un bacino estremamente delicato, facciano sì che il nostro mare gradatamente possa essere più pulito, più sano e anche più produttivo sotto tutti i punti di vista.

Sono queste le notazioni che volevo fare e ringrazio gli onorevoli colleghi che sono intervenuti in questo dibattito.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro della marina mercantile.

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Ringrazio i senatori Mitrotti, Segreto e Mola per i loro apprezzati interventi e i loro non meno apprezzati rilievi critici e ringrazio soprattutto la Commissione che ha dibattuto prima e migliorato poi le proposte del Governo. Fra i miglioramenti apportati dalla Commissione mi piace sottolineare quel comitato in meno che risulta dal confronto fra il testo del Governo e il testo della Commissione e che non può non trovarmi consenziente.

Debbo dar conto dell'emendamento presentato dal Governo; non vuol essere un emendamento elusivo, ma purtroppo è un emendamento di necessità perchè anch'io, come la Commissione, vedrei un vertice tecnico dell'ispettorato assai più favorevolmente di quanto non veda un vertice amministrativo, ma, affinchè dai ruoli del Ministero della marina mercantile io possa ricavare vertici tecnici dell'ispettorato come questo, quindi con una preparazione techni-

ca nel settore chimico-biologico, debbono passare dai 10 ai 13 anni.

Il dibattito in Commissione ha confermato in generale le preoccupazioni che avevano indotto il Governo ad assumere l'iniziativa di questo disegno di legge e soprattutto la preoccupazione di predisporre a mare una efficace protezione civile — è un termine diventato purtroppo di moda — e la preoccupazione della tempestività e dell'adeguatezza di tale protezione contro l'inquinamento e contro gli eventi calamitosi che provocano inquinamenti eccezionali e anche, nei limiti sottolineati poco fa dal relatore, nei confronti della degradazione ambientale provocata dall'inquinamento che eccezionale non è più e che eccezionale dovrebbe tornare ad essere. Magari questo non è l'obiettivo specifico del disegno di legge al nostro esame; ma è chiaro che un'azione indiretta in qualche modo deriva, per lo meno per quanto riguarda le acque a una certa distanza dalla costa, dagli effetti a più largo raggio della degradazione ambientale da scarico. Condivido comunque la sollecitazione a farsi più e meglio carico (a tutto azimut) di quanto non sia stato possibile farsene con la legge Merli e pure di quanto non sia possibile farsene con questo disegno di legge sull'inquinamento da eventi calamitosi, del problema dell'inquinamento da scarico.

Tempestività e adeguatezza, dicevo; per la tempestività, direi che è fondamentale quella parte della legge che ci consente, se nuovi casi tipo Cavtat e Klearcos dovessero verificarsi, *quod Deus avertat*, d'intervenire tempestivamente senza dover ricorrere a specifici strumenti di legge, comunque di laboriosa confezione e certamente non tali da garantire la tempestività dell'intervento di repressione e di eliminazione dell'inquinamento.

Quanto all'adeguatezza della protezione civile contro l'inquinamento, non dico che a tal fine sia pienamente rassicurante l'aumento di 330 unità soltanto delle dotazioni organiche di personale civile di un Ministero che è stato negli organici addirittura dimezzato nel corso dell'ultimo decennio; nè dico che sia a tal fine soddisfacentemente

rassicurante il reclutamento di 51 ufficiali e 152 sottoufficiali per le capitanerie perchè questi sono incrementi appena sufficienti per le necessità di armamento dei nuovi mezzi di intervento.

Esigenze del Tesoro; ne abbiamo tenuto conto ed io in particolare devo tenerne conto, dico io in particolare perchè, come titolare di un'amministrazione che ha problemi di spesa, il mio criterio fondamentale è sempre, per educazione culturale, quello della deferenza nei confronti delle valutazioni del Tesoro.

Mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda la proposta di emendamento che è stata formulata, a quest'ultimo proposito, ma tengo soprattutto a far valere fin da ora (perchè neanche se quell'emendamento fosse accolto dall'Assemblea mi sentirei del tutto assicurato) una prenotazione sui primi margini attivi della finanza pubblica. E resti comunque annotato che ci attendiamo tutti, Governo e opposizione, soluzioni soddisfacenti per quanto riguarda l'adeguatezza della protezione civile in mare che deve essere anche adeguatezza di dotazione di personale civile e militare e adeguatezza nel senso dell'ampliamento degli organici, quanto meno in sede di riforma globale della pubblica amministrazione. Ma intanto non vi nascondo che acquisisco volentieri anche io i 51, i 152 e anche i 330. Vi confesso che sono in particolare preoccupato per la condizione delle capitanerie di porto anche perchè noi le vogliamo caricare di nuovi compiti più adeguati alla loro specializzazione, ma nel frattempo esse sono schiacciate da compiti impiegatizi. Il fatto è che il Ministero della marina mercantile non dispone di amministrazioni periferiche come ne dispongono altre amministrazioni dello Stato di cui ho esperienza. E siccome le esigenze di amministrazioni periferiche della Marina mercantile si avvertono, io penserei volentieri alla istituzione di provveditorati del mare. Ma chi è che assolve le funzioni dei provveditorati del mare, anche quelle più banali? Proprio le capitanerie.

Comunque sia, i due impegni di maggiore rilevanza che con questa legge verranno ad incombere sulla responsabilità del Gover-

no sono il piano generale di utilizzazione delle coste italiane e la puntualità della spesa.

Piano generale di utilizzazione delle coste italiane: facile a dirsi, difficile a farsi. Io mi impegno ad una riflessione severa sull'argomento; mi impegno, per così dire, se mi è consentita una parafrasi volgare, a identificare preventivamente la botte piena e la moglie ubriaca. E forse solleciterò io stesso una specifica discussione alle Commissioni parlamentari sugli indirizzi e sui contenuti di un tale piano perchè sono insofferente della pianificazione oratoria e penso che, per la pianificazione concreta, nel caso delle coste, si debba valutare preventivamente quali vocazioni si addicano a questo o a quel settore dei nostri archi costieri ed anche quali violenze potremo commettere a danno di segmenti di questi archi. Non è a voi che io debbo ricordare che le centrali nucleari e quelle a carbone, per esigenze di raffreddamento, devono stare sull'acqua; ma almeno vorrei che la pianificazione delle coste sia in grado di evitare quelle manifestazioni del turismo di rapina che hanno devastato taluni ricchi giacimenti paesistici, e quindi turistici, del nostro paese.

Penso soprattutto alle lottizzazioni lineari lungo le coste. Ho sempre pensato che la valorizzazione costiera presupponga costruzioni per punti e non per linee e penetrazioni per linee, a dente di pettine, da questi punti verso l'interno. Ma, *de hoc satis*, per ora; resta il fatto che sottovalutiamo, nella sede di questo dibattito parlamentare, il compito che ci attende nel momento in cui ci impegnamo per legge alla programmazione dell'uso delle nostre coste.

C'è poi un secondo impegno che attende il Governo e che è molto importante: la puntualità della spesa. Si tratta di circa 254 miliardi che la legge mette a nostra disposizione; la lentezza della spesa, come tutti sappiamo, è una malattia che ci tormenta. Il Ministero della marina mercantile cercherà di scattare — e si sta preparando, sia pure non senza difficoltà — non appena la legge sarà approvata dai due rami del Parlamento.

Onorevoli colleghi, vi sarò grato, quando questa legge sarà approvata, per la vigilanza che eserciterete nel condannare, quando si verificassero, le lentezze dell'amministrazione la cui responsabilità politica mi è stata affidata; sia che questa responsabilità politica sia ancora mia, sia che da me altri l'abbia ereditata. Per questa legge, come per altre leggi, il problema della puntualità delle spese che le Camere hanno stanziato comincia a diventare — nel mio giudizio lo è già diventato — l'impegno principale che il Governo in ogni caso deve cercare di osservare. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**MITTERDORFER, segretario:**

#### TITOLO I

#### NORME PROGRAMMATICHE

##### Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile attua, tenuto conto degli indirizzi comunitari, la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo in particolare nel rispetto delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni ad altre amministrazioni:

a) alla formazione, d'intesa con le Regioni, del piano generale delle coste, valido per tutto il territorio nazionale, che è approvato dal CIPE. Il piano indirizza, promuove e coordina le attività pubbliche e private in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti, salva la disciplina degli scarichi in mare di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, prevedendo tra l'altro la suddivisione in zone del demanio marittimo secondo la destinazione d'uso delle stesse e i modi di utilizzazione del mare, sulla scorta delle scelte effettuate dalla programmazio-

ne nazionale nonchè degli interessi ecologici ed economici del paese;

b) a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 1979. Ai componenti della Consulta e dell'ufficio di segreteria nonchè agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta in attuazione della presente legge, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

(*E approvato*).

#### TITOLO II

#### VIGILANZA IN MARE

##### Art. 2.

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente articolo 1, nonchè per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile:

a) provvede alla istituzione di un servizio di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b) provvede al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c) provvede, d'intesa con il Ministro della difesa, alla istituzione di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale.

(*E approvato*).

##### Art. 3.

Per assicurare il servizio di vigilanza costiera di cui alla lettera a) dell'articolo 2,

sarà organizzato un idoneo sistema di assistenza alla navigazione lungo le coste anche con l'impiego di radar.

Per le spese necessarie all'installazione degli impianti e dei loro collegamenti, con le relative dotazioni e gli accessori, è autorizzata per il periodo 1980-1982 la complessiva spesa di lire 4.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le quote relative agli anni finanziari 1980-1981 vengono determinate rispettivamente in lire 800 milioni e 2.000 milioni.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Alla istituzione del servizio di intervento per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti, di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2, si provvederà mediante la costruzione, l'acquisto o il noleggio di unità navali, anche di trasporto o di rimorchio, strutturate ed attrezzate per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in casi di emergenza.

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità navali sopra indicate, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1981-1984 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 13.200 milioni.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso di cui alla lettera *b)* dell'arti-

colo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali di vario tipo, da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate con rapidità di interventi anche in navigazione di altura e in condizioni atmosferiche avverse.

Per l'acquisizione delle predette unità navali, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1981-1984 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa al 1981 viene determinata in lire 6.000 milioni.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2, si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed elicotteri, da iscrivere rispettivamente nel quadro del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali dovranno essere progettate ed attrezzate anche per il soccorso in zone di altura e per eventuali operazioni antinquinamento.

Le particolari caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire saranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro della difesa. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo dal 1981 al 1984 la

spesa complessiva di lire 150.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa al 1981 viene determinata in lire 8.000 milioni.

(È approvato).

#### Art. 7.

Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della difesa potranno essere affidate alla medesima direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

(È approvato).

#### Art. 8.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei progetti, dei contratti, nonché delle convenzioni necessarie per l'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 5 e 6. I pareri della commissione sostituiscono tutti i pareri prescritti in via preventiva dalle norme vigenti.

La commissione, presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da:

- un magistrato del Consiglio di Stato;
- il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
- il presidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;
- il presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali;

il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

il capo dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;

il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

un ufficiale ammiraglio designato dal Ministero della difesa;

un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R ,** segretario:

*Al secondo comma, sopprimere le parole: « un magistrato del Consiglio di Stato ».*

**8.1** MOLA, LA PORTA, MAFFIOLETTI, GUERRINI, VALENZA, FERMARIELLO, OTTAVIANI, MONTALBANO

**M O L A .** Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* M O L A . Signor Presidente, si tratta di tener conto dell'osservazione fatta dalla 1ª Commissione la quale propone che all'articolo 12, cioè *ex* articolo 12, venga soppresso il riferimento al magistrato del Consiglio di Stato sempre sulla base delle considerazioni svolte al punto 3); cioè per rispettare i compiti di istituto del magistrato del Consiglio di Stato e per mantenere distinti i due poteri: il potere giurisdizionale e il potere esecutivo dello Stato.

Questo è lo scopo del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

G U S S O , *relatore*. Il relatore esprime parere contrario. Anzi mi permetto di invitare il senatore Mola a ritirare l'emendamento. Occorre tenere presente che il primo comma dell'articolo 8 nel testo proposto dalla Commissione differisce dal primo comma del corrispondente articolo 12 del Governo perchè abbiamo aggiunto la frase: « I pareri della commissione sostituiscono tutti i pareri prescritti in via preventiva dalle norme vigenti »; tra questi pareri vi è anche quello del Consiglio di Stato. Ed allora in questa fattispecie è opportuna la presenza di un magistrato del Consiglio di Stato nella commissione dato che si prescinde da tutti gli altri pareri tra i quali anche quello del Consiglio di Stato, come ho detto.

Pertanto esprimerei parere contrario, ma penso che forse non sarebbe male se il collega Mola ritirasse il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C O M P A G N A , *ministro della marina mercantile*. Sono d'accordo con il relatore. Inoltre mi pare che la presenza di un consigliere di Stato consenta di sveltire, in tutte le occasioni di cui si tratta, la richiesta di pareri al Consiglio di Stato: sveltisce direttamente, sveltisce indirettamente. E poichè pro-

blemi di sveltimento ne abbiamo sempre, non mi preoccuperei oltre un certo limite della temuta confusione di poteri.

P R E S I D E N T E . Senatore Mola, mantiene il suo emendamento?

M O L A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Mola e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

#### Art. 9.

Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, è affidato alla Marina militare, che provvederà anche all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui al precedente articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa.

Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al presente articolo è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

(*E approvato*).

## TITOLO III

PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA  
DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE  
DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA  
INCIDENTI

## Art. 10.

Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni di idrocarburi, o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui giurisdizione si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo dichiara la emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Se la gravità del pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da involgere interessi che trascendono l'ambito locale e non sia fronteggiabile con i mezzi di cui il capo di compartimento dispone, il Ministro della marina mercantile può dichiarare l'emergenza nazionale assumendo la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento nazionale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Ai fini di cui ai precedenti commi il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta di cui al precedente articolo 1, adotta il piano nazionale operativo di pron-

to intervento contro gli inquinamenti da idrocarburi, o da altre sostanze nocive, per i casi di emergenza nazionale. I capi dei compartimenti marittimi, sentite le Regioni, i comuni e le prefetture interessati, adottano, per i casi di emergenza locale, i piani di pronto intervento che sono approvati con decreti dei direttori marittimi.

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi.

*(È approvato).*

## Art. 11.

Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave, nonchè il proprietario o il responsabile di un mezzo, di un impianto situato sulla piattaforma continentale e sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi, o di altre sostanze nocive, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a scongiurare tale pericolo e ad eliminare gli effetti già prodotti.

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

Nei casi di estrema urgenza l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

*(È approvato).*

## Art. 12.

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti per i casi di emergenza nazionale, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.

Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di « emergenza locale » previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

*(È approvato).*

## Art. 13.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui al precedente articolo 10 nonchè per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui al precedente articolo, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

*(È approvato).*

## TITOLO IV

## NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE

## Art. 14.

Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

*(È approvato).*

## Art. 15.

Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonchè le altre sostanze, nocive all'ambiente marino, indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare, effettuato mediante natanti, di materiali provenienti da dragaggi di fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da dragaggi di terreni litoranei emersi, connessi con la realizzazione di opere marittime, compreso il ripristino del passo di accesso al porto, ostruito in tutto o in parte a seguito di mareggiate, restano ferme le disposizioni dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'elenco di cui al precedente primo comma può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della marina mercantile.

ALLEGATO

SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI È VIETATO LO SCARICO  
DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO

Acetaldeide	Alcol amilico normale
Acetato di amile normale	Alcol benzilico
Acetato di butile normale	Alcol 2-etilesilico
Acetato di butile secondario	Alcol furfurilico
Acetato di 2-etossietile	Alcol metil-amilico
Acetato di etile	Aceton-cianidrina
Acetato di isoamile	Alcol nonilico
Acetato di metile	Alcol propilico normale
Acetato di propile normale	Aldeide butirrica normale
Acetato di vinile	Aldeide crotonica
Acetilato di butile normale	Allume (soluzione al 15%)
Acetone	Amminoetiletanolamina (idrossietiletilen- diammina)
Acido acetico	Ammoniaca (soluzione al 28%)
Acido acrilico	Anidride acetica
Acido butirrico	Anidride ftalica (liquefatta)
Acido citrico (10%-25%)	Anidride propionica
Acido cloracetico	Anilina
Acido cloridrico	Benzene
Acido clorosolfonico	Bicromato di sodio (soluzione)
Acido cresilico	Bisolfuro di carbonio
Acido eptanoico	Butilene glicol(i)
Acido fluoridrico (soluzione al 40%)	Butirrato di butile
Acido formico	Cicloesano
Acido fosforico	Cicloesanolo
Acido lattico	Cicloesanone
Acidi naftenici	Cicloesilammina
Acido nitrico (90%)	Cimene (parametilisopropilbenzene)
Acido ossalico (10%-25%)	Cloridine (grezze)
Acido propionico	Clorobenzene (monocloro benzene)
Acido solforico	Cloroformio
Acido solforico fumante ( <i>oleum</i> )	Cloroprene
Acqua ossigenata (concentrazione superiore a 60%)	Para-clorotoluene
Acrilato di etile	Cloruro d'acetile
Acrilato di 2-etilesile	Cloruro d'allile
Acrilato di isobutile	Cloruro di benzile
Acrilato di metile	Cloruro di metilene
Acrilonitrile	Cloruro di vinilidene
Acroleina	Cresoli
Adiponitrile	Creosoto
Alchilbenzenesolfonato (catena lineare) (ca- tena ramificata)	Cumene
Alcol allilico	Decaidronaftalene
	Decano
	Diacetonalcole

Dibromo etilene	Isopropilammina
Diclorobenzene	Isopropil cicloesano
Dicloroetilene (o bicloroetilene)	Isottano
Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni)	Lattato di etile
Dietilammina	Metacrilato di butile
Dietilbenzene (miscela di isomeri)	Metacrilato di isobutile
Dietilchetone (3 pentanone)	Metacrilato di metile
Dietilene glicol etere monoetilico	2-metil 5 etil piridina
Dietilene triammina	2-metil pentene
Difenile e difenilettere	Metil-stirene-alfa
D-isobutil chetone	Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)
Di-isobutilene	Monoetanolamina
Di-isocianato di toluilene	Monoisopropilammina
Di-isopropilammina	Monometiletanolamina
Di-metilammina (soluzione acquosa al 40%)	Monopropilammina (propilamina)
Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)	Morfolina
Dimetilformamide	Naftalene (liquefatta)
1.4 Diossano	Nitrobenzene
Di-isopropanolamina	2-nitropropano
Dodecilbenzene	Nitrotoluene (ortonotrotoluene)
Epicloridrina	Nonilfenolo
Esametil-diamina	Olio di canfora
Etere benzilico	Ossido di mesitile
Etere dicloroetilico	Ottanolo normale
Etere etilico	Pentacloretano
Etere isopropilico	Pentaclorofenato di sodio (soluzione)
Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etosietanolo)	Pentano normale
Etil-amil-chetono	Piombo tetraetile
Etilbenzene	Piombo tetrametile
Etilcicloesano	Piridina
2-etil-3 propilacroleina	Potassa caustica (idrossido di potassio)
Etilendiammina	Beta-propiolattone
Etilen-cianidrina	Propionaldeide
Fenolo	Sego
Formaldeide (soluzione al 37%-50%)	Stirene
Fosfato di tricresile	Tetracloretilene (percloretilene)
Fosforo (elementare)	Tetracloruro di carbonio
Tetraidronaftalina	Tetracloruro di silicio
Idrossido di calcio (soluzione)	Tetracloruro di titanio
Idrossido di sodio	Tetraidrofurano
Isobutanolo (alcool iso-butilico)	Tetrametilbenzene
Isobutiraldeide	Toluene
Isoforone	Trementina
Isopentano	Tricloretano
Isoprene	Tricloroetilene
Isopropanolammina	Trietanolammina
	Trietilamina
	Trimetilbenzene
	Xilene (miscela di isomeri)

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**MITTENDORFER**, segretario:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ».

15.1

Gusso

**GUSSO**, relatore. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUSSO**, relatore. Signor Presidente, si tratta semplicemente di una formulazione più precisa del secondo comma dell'articolo 15 da un punto di vista tecnico.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**COMPAGNA**, ministro della marina mercantile. Il Governo è favorevole.

**MOLA.** Domando di parlare per un annuncio di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MOLA.** Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Gusso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato, con elenco allegato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**MITTENDORFER**, segretario:

#### Art. 16.

Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

*(È approvato).*

#### Art. 17.

Le navi italiane, alle quali si applica la normativa internazionale menzionata al precedente articolo 16, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con la indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia al comandante del porto di arrivo o all'autorità consolare ai sensi dell'articolo 182 del codice della navigazione.

Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per la

esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) riguardanti i libri di bordo.

*(È approvato).*

#### Art. 18.

Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni del precedente articolo 15 o la normativa internazionale di cui è menzione al precedente articolo 16, nonchè il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 15.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, la emissione del mandato di cattura.

Per il comandante della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

*(È approvato).*

#### Art. 19.

Il comandante della nave, che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 17, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 500.000.

*(È approvato).*

#### Art. 20.

In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, il coman-

dante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonchè a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.

*(È approvato).*

#### Art. 21.

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

*(È approvato).*

#### Art. 22.

La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive all'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonchè al personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

*(È approvato).*

#### Art. 23.

La lettera e) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogata.

*(È approvato).*

## TITOLO V

## ADEGUAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA MARINA MERCANTILE

## Art. 24.

In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge concernenti la revisione e la delimitazione delle circoscrizioni della marina mercantile, al fine di garantire la massima funzionalità degli uffici anche in relazione ai compiti previsti dalla presente legge nonchè all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale secondo i principi del diritto internazionale.

(È approvato).

## Art. 25.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, norme aventi valore di legge per la istituzione di un Ispettorato tecnico centrale per la difesa del mare, cui sarà affidato l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge, e il coordinamento, a livello nazionale o locale, dei servizi indicati all'articolo 2, nonchè per il potenziamento, con nuovo personale e con adeguati mezzi e infrastrutture, dei compartimenti marittimi in cui hanno sede le direzioni marittime.

L'Ispettorato avrà compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, per l'attuazione dei piani operativi di cui all'articolo 10.

Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede direzioni marittime saranno istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato.

L'Ispettorato sarà articolato in due divisioni, di cui una svolgerà le funzioni tecnico-operative e l'altra le funzioni amministrative previste dalla presente legge, e adempirà inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

All'Ispettorato sarà preposto un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile. Alle due divisioni saranno rispettivamente preposti un primo dirigente tecnico e un primo dirigente amministrativo. Alle sezioni locali, istituite presso i compartimenti sedi di direzioni marittime, saranno preposti ispettori, in possesso di laurea, con qualifica tecnica della 7ª o 8ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, con lo stesso provvedimento si procederà alla variazione della tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla previsione di profili professionali degli impiegati civili, per un numero strettamente indispensabile in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'Ispettorato, nonchè all'adeguamento, da attuarsi gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dal 1981, della dotazione organica per ogni qualifica funzionale, comunque per un numero di posti complessivo non superiore a 330.

Contemporaneamente all'emanazione delle norme delegate di cui al primo comma il Ministro della marina mercantile provvederà a fissare con proprio decreto, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le dotazioni organiche degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della marina mercantile.

Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno ban-

diti pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Nei concorsi per la prima copertura dei nuovi posti di cui alla presente legge, il 20 per cento dei posti stessi potrà essere riservato a favore del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia con il Ministero della marina mercantile un contratto di formazione-lavoro ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**MITTENDORFER, segretario:**

*Al primo comma, sopprimere la parola: « tecnico » tra le parole: « Ispettorato » e « centrale ».*

25.1

IL GOVERNO

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

« All'Ispettorato sarà preposto un dirigente superiore ed alle due divisioni due primi dirigenti dei ruoli del Ministero della marina mercantile. Alle sezioni locali, istituite presso i compartimenti sedi di direzioni marittime, saranno preposti ispettori, in possesso di laurea, con qualifica tecnica della 7ª o 8ª qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

25.2

IL GOVERNO

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Durante il mio intervento ho già illustrato entrambi gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**GUSSO, relatore.** Il relatore è molto perplesso perchè in Commissione si era valutata la dizione dell'emendamento 25.1 e perciò si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.2, capisco le preoccupazioni del Ministro di ricavare un dirigente superiore che non c'è dal suo Ministero. Pongo allora un quesito (non so se dal punto di vista del Regolamento sia possibile): se anzichè dai ruoli tecnici del Ministero della marina mercantile si dicesse « dai ruoli tecnici dell'amministrazione dello Stato », lei avrebbe la possibilità di fare un concorso interno al quale possono partecipare dei tecnici statali.

Mi pare di ricordare che sono quasi 2 milioni i dipendenti dello Stato. Trovare uno che possa ricoprire un ruolo tecnico di questa natura mi pare cosa non impossibile. Perciò, se questo subemendamento potesse funzionare, potremmo anche mantenere la dizione « ispettorato tecnico » per la difesa del mare.

**PRESIDENTE.** Senatore Gusso, se ella intende presentare un subemendamento, la prego di volerlo formalizzare.

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Per quanto riguarda l'emendamento 25.1, insisterei sull'abolizione della parola « tecnico ». Accoglierei quindi come raccomandazione il suggerimento pervenuto dal relatore, riservandomi di valutarne la praticabilità (dato che la soppressione della parola « tecnico » mi lascia libero), per una soluzione anche esterna all'amministrazione dello Stato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ministro, vorrei sapere se lei mantiene l'emendamento 25.1.

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Mantengo l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 25. 1.

M O L A. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

\* M O L A. L'articolo 25 è stato discusso lungamente ed approfonditamente in Commissione e si è giunti unanimemente alla conclusione che è stata presentata in Aula. In Commissione si è compiuto uno sforzo per cercare di evitare di costruire degli organismi e delle strutture burocratico-amministrative che non si adeguassero alla natura della legge che richiede delle funzioni preminentemente tecniche. Quindi la costituzione dell'ispettorato tecnico centrale corrisponde pienamente, a mio avviso, alla natura della legge.

La Commissione ha voluto porre l'accento sulla natura tecnica della legge e quindi dell'ispettorato centrale, mentre il Governo, con il suo emendamento, vuole porre l'accento sul carattere amministrativo dell'ispettorato centrale. La giustificazione secondo la quale il Governo non avrebbe nei suoi ruoli il personale tecnico necessario alla gestione di questa legge mi sembra veramente sorprendente. In presenza di una legge, che, ripeto, ha caratteristiche prevalentemente tecniche dovremmo costituire un ispettorato prevalentemente amministrativo perchè nel Ministero della marina mercantile non abbiamo un tecnico dotato del grado di specializzazione richiesto dall'applicazione di questa legge.

Per parte nostra annunciamo voto contrario all'emendamento del Governo 25. 1 ed anche al successivo emendamento 25. 2.

M I T R O T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Anche io vorrei aggiungere un commento critico su questa proposta. Mi sembra che l'orientamento delineatosi in Commissione abbia sufficientemente

certificato una chiara volontà, peraltro supportata da argomentazioni che sono state condivise anche dal rappresentante del Governo. La soluzione proposta dal relatore Gusso (di fare riferimento ai quadri tecnici dello Stato in generale) mi sembra possa sciogliere la riserva, espressa dal Governo, di indisponibilità di personale tecnico all'interno del Ministero della marina mercantile. Tale allargamento dell'area di ricerca del personale tecnico mi sembra anche in regola con l'ottica di ristrutturazione del Ministero della marina mercantile che dovrebbe essere inglobato nel Ministero dei trasporti. Quindi si dica nel disegno di legge che il tecnico può provenire dal Ministero dei trasporti o anche da quello dei lavori pubblici. Si tratta di due recapiti che, in fatto di capacità tecniche, risulterebbero in grado di soddisfare le aspettative di questa norma.

Se invece, in alternativa a queste considerazioni, esistono per il Governo ben altre ragioni che sono da porsi al di fuori della portata dibattimentale della materia in esame, lo si dica francamente, perchè in tale evenienza farà gioco il numero e la maggioranza confermerà queste scelte. Dal momento però che ho motivo di escludere che vi siano queste motivazioni, ritengo che la capacità del Ministro, peraltro sempre pratico e attento nelle sue argomentazioni, possa trovare la soluzione normativa adeguata. Non è questo il caso di pensare, come ha detto il Ministro in altra occasione, che « il meglio può essere nemico del bene ». In questo caso ritengo che « il meglio sia amico del bene ».

C O M P A G N A, *ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O M P A G N A, *ministro della marina mercantile*. Nessuno più di me è interessato ad avere un tecnico di valore, di preparazione pertinente rispetto alla funzione. Pertanto, più che all'emendamento al primo comma, è al secondo emendamento che mi riferisco necessariamente, perchè è giusto quello che ha detto il senatore Mitrotti, ma

non è sufficiente: io vorrei la libertà di potere scegliere il tecnico anche fuori dell'amministrazione dello Stato. Infatti può darsi che al Ministero dei lavori pubblici o al Ministero dei trasporti non ci sia, come non c'è al Ministero della marina mercantile, una persona del tipo che si richiede. Non dimentichiamo l'esodo di tecnici che c'è stato dall'amministrazione dello Stato.

Se posso trovare l'Ammassari o il Nasi, per intenderci, cui affidare un servizio del genere, scegliendo anche al di fuori dell'amministrazione dello Stato, potrei raggiungere il risultato voluto. Mi rendo conto che con questo si conferisce all'Esecutivo maggiore libertà di movimento, ma voi potrete controllarlo nelle sue scelte. Allora, per corrispondere alle vostre attese, datemi il massimo di libertà e ditemi che debbo cercare questo tecnico in quanto tecnico di un certo valore e non in quanto burocrate, anche se di valore. Lo debbo cercare nell'amministrazione dello Stato ma eventualmente anche fuori di questa.

Vi invito dunque a trovare una formulazione di questo tipo, che credo corrisponda di più alle esigenze che voi stessi e giustamente avete fatto valere.

**MITROTTI.** Non me la sento di condividere quella che è una censura per il personale dello Stato.

**PRESIDENTE.** Mi permetta, senatore Mitrotti.

Mi pare di capire, onorevole Ministro, che lei è interessato soprattutto all'emendamento 25.2. Comunque dobbiamo votare il primo emendamento.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Avverto che da parte della Commissione è stato presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 25.2, sostituire il primo periodo con i seguenti:*

« All'Ispettorato sarà preposto un dirigente superiore dei ruoli tecnici dell'Ammini-

strazione dello Stato. Alle due divisioni saranno rispettivamente preposti un primo dirigente tecnico e un primo dirigente amministrativo ».

25.2/1

LA COMMISSIONE

**GUSSO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUSSO, relatore.** L'emendamento si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere su questo subemendamento.

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Il mio parere è che, come non si trova questo personaggio nell'amministrazione della marina mercantile, così non lo si trova neanche nell'amministrazione dello Stato.

**MITROTTI.** Non arriviamo a questo punto!

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Questa è la mia esperienza.

**MITROTTI.** Ma se la nomina è stata già fatta!

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** Non è stata fatta nessuna nomina.

**PRESIDENTE.** Senatore Mitrotti, lasci parlare il Ministro.

**COMPAGNA, ministro della marina mercantile.** La mia opinione è che, se si vuole corrispondere al modello che qui è stato indicato dal relatore e da altri oratori, se si vuole corrispondere nella scelta a quel modello, si deve cercare fuori dell'amministrazione dello Stato, oggi come oggi.

**MITROTTI.** Si poteva dire prima. *(Richiami del Presidente).*

COMPAGNA, *ministro della marina mercantile*. Senatore Mitrotti, prima non ci ho pensato. La discussione parlamentare provoca degli stimoli nella riflessione.

PRESIDENTE. Abbiamo ora un subemendamento presentato dal relatore al quale il Governo si dichiara contrario, se ho ben capito, onorevole Ministro.

COMPAGNA, *ministro della marina mercantile*. No. Occorre tuttavia un altro subemendamento. Si tratta di un allargamento rispetto a quel restringimento. In questo senso lo considero insufficiente, ma non sono contrario.

PRESIDENTE. Da parte del Governo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al subemendamento 25.2/1, dopo le parole: « dello Stato », inserire le altre: « o un esperto di comprovata esperienza e professionalità ».*

25.2/1/1

Invito la Commissione ad esprimere il parere.

GUSSO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo al voto.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Vorrei chiedere alla cortesia del Ministro di completare il capolavoro costituito dal subemendamento al subemendamento aggiungendo una qualificazione di questi esperti presi al di fuori dal recapito governativo, e cioè la qualificazione di esperti tecnici, altrimenti l'indirizzo muta e non ha senso nemmeno l'attesa del Ministro. Stiamo parlando di una materia specifica. In questo senso sono pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Il Ministro è libero di accogliere il suo suggerimento, ma se sono esperti, non possono essere che tecnici. Non vorrei che si istituisse la categoria degli esperti tecnici e quella degli esperti non tecnici.

MITROTTI. Tecnici nel senso della qualifica professionale.

PRESIDENTE. Comunque è nella facoltà del Ministro accettare o meno il suo suggerimento. Lei lo accetta, onorevole Ministro?

COMPAGNA, *ministro della marina mercantile*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Riassumiamo la situazione.

Il testo dell'emendamento 25.2/1/1 risulta così formulato:

*Al subemendamento 25.2/1/1, dopo le parole: « dello Stato », inserire le altre: « o un esperto scelto fra tecnici di comprovata esperienza e professionalità ».*

LAPORTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LAPORTA. Signor Presidente, solo per suggerire al Ministro l'opportunità di riflettere sulla praticabilità del suo emendamento perchè se si propone l'assunzione di un esperto tecnico di comprovata esperienza fuori dai ranghi dell'amministrazione pubblica bisognerà fare un concorso probabilmente; lascio immaginare a lei, signor Ministro, e ai senatori nostri colleghi se questo emendamento è praticabile oppure no. Mi fermerei quindi alla dizione « dell'amministrazione dello Stato » poichè se ci sono 2 milioni di amanuensi, all'interno di questi due milioni di pubblici dipendenti certamente ci sarà il tecnico adatto. Tuttavia, poichè l'emendamento del Ministro non è alternativo ma eventualmente rappresenta una possibilità da perseguire, noi non sia-

mo contrari sebbene ci sembri una possibilità che risulterà impraticabile e non necessaria.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 25.2/1/1, presentato dal Governo, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 25.2/1, presentato dal senatore Gusso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 25.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R , segretario:**

#### Art. 26.

In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle capitanerie medesime, il Governo è delegato nel frattempo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per adeguare la consistenza organica del personale militare delle capitanerie di porto alle immediate esigenze di cui alla presente legge, mediante incrementi organici, da realizzarsi nell'arco di quattro anni a partire dall'anno 1981, di 51 ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capita-

nerie di porto, da ripartire nei vari gradi, e di 152 sottufficiali.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**M I T T E R D O R F E R , segretario:**

*Sostituire le parole: « 51 ufficiali », con le altre: « 102 ufficiali » e le parole: « 152 sottufficiali », con le altre: « 234 sottufficiali ».*

26.1

Gusso

**G U S S O , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G U S S O , relatore.** Signor Presidente, questo emendamento in effetti si illustrebbene da sè ma anche qui mi consenta, per venire incontro alle preoccupazioni espresse dal Ministro, una leggera modifica all'articolo 26 per cui questa assunzione anzichè avvenire nell'arco di 4 anni dovrebbe avvenire nell'arco di 6 anni in modo che vi sia una diminuzione nelle assunzioni e quindi che le preoccupazioni manifestate dal Ministero del tesoro possano essere nel frattempo superate.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

**C O M P A G N A , ministro della marina mercantile.** Mi rimetto all'Assemblea sottolineando la preoccupazione che ho fatto valere nel mio intervento per quanto riguarda la mia deferenza nei confronti delle indicazioni pervenute dal Ministro del tesoro. Rimetto queste preoccupazioni anche all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole Ministro, secondo lei questo comporta un aumento di spesa?

COMPAGNA, *ministro della marina mercantile*. Certo.

PRESIDENTE. Allora la questione è più delicata, non ci si può rimettere solo all'Assemblea.

COMPAGNA, *ministro della marina mercantile*. Allora esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Dovremmo avere un parere della Commissione bilancio, poiché c'è un problema di copertura, per cui, senatore Gusso, la inviterei a ritirare l'emendamento. Altrimenti dovremmo rinviare lo emendamento alla Commissione bilancio perchè la proposta comporta una maggiore spesa.

GUSSO, *relatore*. Signor Presidente, con la morte nel cuore, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

MITTENDORFER, *segretario*:

## TITOLO VI

### COPERTURA FINANZIARIA

#### Art. 27.

All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1980 e di lire 29.200 milioni nell'anno 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

ORIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIANA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana ritengo utile mettere in evidenza alcuni aspetti qualificanti del provvedimento che ci portano appunto ad esprimere un parere positivo su di esso.

Si tratta innanzitutto di un allineamento consistente alle convenzioni internazionali già in atto o di prossima entrata in vigore.

Con il provvedimento in esame si mette lo Stato in condizioni di iniziare ad assolvere impegni internazionali già presi da tempo. Tale provvedimento provvede in sintesi alla disciplina soprattutto degli scarichi in mare ai fini della tutela dall'inquinamento; detta disposizioni per il soccorso in mare con pronti interventi graduati in relazione all'entità dell'emergenza; porta a fornire i mezzi necessari per assolvere l'importante compito di vigilare sull'attività della pesca.

Ciò che però vi è di più positivo nel disegno di legge è il tentativo di adeguare gli strumenti degli organismi di natura amministrativa, operativa e giuridica e le attribuzioni di facoltà e di connesse responsabilità, alle reali necessità. È senz'altro un inizio, attraverso cui occorre passare, che darà subito apprezzabili risultati positivi. È particolarmente notevole nell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità che sia stata scelta la linea di attrezzare opportunamente enti già esistenti e non quella delle riforme che, come è noto, danno luogo sempre a qualcosa di teorico, molto apprezza-

bile, senza però dare in pratica il rendimento ipotizzato, e creano periodi di crisi sempre poco desiderabili.

È stata espressa la preoccupazione che il potenziamento del naviglio possa essere eventualmente indirizzato a scopi di addestramento o di impiego che non hanno niente a che fare con attività di tempo di pace. È un dubbio che può anche sorgere, ma se noi pensiamo che da 30 anni le unità militari assolvono ad esempio il compito della vigilanza della pesca, molto pesante, ed intervengono in casi di soccorso in mare, in modo apprezzabile — e questo dimostra anche che le loro attrezzature, pur essendo finalizzate alla guerra, sono quasi sempre idonee per portare immediato soccorso — credo che questo dubbio debba essere cancellato e si può avere la certezza che si avrà un effettivo impiego di questi mezzi che sono stati ipotizzati e che saranno costruiti in relazione proprio ai fini previsti dal disegno di legge in esame.

Il provvedimento appare secondo vari punti di vista o molto costoso o poco costoso, però, se non si passa da questa via iniziando a prendere coscienza di questi compiti e assolvendoli, finiremo per non fare ciò che ci compete di fare. (*Applausi dal centro*).

**M I T R O T T I.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**M I T R O T T I.** Devo subito dichiarare, a conclusione del dibattito, che la mia parte politica si asterrà nella votazione di questo provvedimento.

Le motivazioni sono riconducibili allo sviluppo della discussione ed a quanto è emerso anche dalle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

Diamo atto della positività di alcuni risvolti offerti alla valutazione dell'Aula nella esposizione dell'onorevole Compagna. Dobbiamo dichiarare, nel contempo, che permangono irrisolti alcuni riferimenti nodali

che pure avevo tentato di esplicitare nell'intervento svolto in discussione generale.

Devo ricollegare, quasi a ritrovare una giustificazione logica nel mio intervento di oggi, il richiamo fatto dal ministro Compagna al turismo di rapina, al riferimento (non colto) che in Commissione proposi con l'indicazione, quale punto nodale del dibattito, della tematica dell'utilizzazione del territorio e della problematica che tale utilizzazione sviluppava nel momento in cui si correlava alla corretta gestione delle coste. Proposi allora il problema della gestione del demanio che quest'oggi è fuori dalla valutazione critica degli interventi, ma che ritengo rimanga pertinente alla materia che stiamo trattando.

L'altro elemento che mi preme sottolineare, a giustificazione del mancato assenso favorevole al provvedimento in esame, è il fatto che la discussione non ha offerto spunti tranquillizzanti per quanto attiene alla caratterizzazione della vigilanza. Proposi in Commissione — e torno a sostenere ciò oggi — che la vigilanza a mare deve essere direttamente collegata alle attività portuali. L'Italia è una nazione che ha uno sviluppo costiero superiore ad ogni altra e, quindi, offre come elemento di valutazione non eludibile la serie di problemi che si snoda lungo le coste con i vari insediamenti portuali.

Devo rammentare, in questa occasione estemporanea, come, anche di recente, provvedimenti ministeriali abbiano teso a mortificare l'attività di quella portualità minore che è il supporto più valido di vasti *hinterlands*. Le limitazioni che si sono avute con il decreto ministeriale 11 luglio 1980 in merito al ricevimento di prodotti vegetali hanno messo in crisi diversi porti, in particolare della Puglia. Se non si coglie questa occasione d'intervento dello Stato per rivitalizzare strutture già esistenti — in una logica ed in un'ottica che trovano piena giustificazione nella proposizione da noi sostenuta — si decreterà in conseguenza la morte civile di quelle attività che sono il sostegno primario di determinate popolazioni.

Qualche altro breve commento pure sarebbe possibile; ne accennerò solo uno in

chiusura ed a completamento del mio pronunciamento sul sub-subemendamento.

Ritengo che l'evidenza, così come è stato dichiarato dal senatore La Porta, farà rivedere certi orientamenti sostenuti dall'onorevole Ministro in quest'Aula. Ritengo anche ingiustificato il decretare oggi una condanna, sul piano qualitativo, del personale dell'amministrazione tecnica dello Stato.

Ho fiducia che il Governo, nell'attuazione della norma, agirà in modo tale da ritrovare all'interno dei propri quadri le unità tecniche necessarie per rendere operante la norma stessa. Con questi convincimenti ribadisco l'astensione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161 » (1084) d'iniziativa dei deputati Maroli ed altri (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161 », di iniziativa dei deputati Maroli, Di Corato, Ferrari Marte, Caldoro, Lucchesi e Tamburini, già approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

**G U S S O, relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**C A R O L I, sottosegretario di Stato per la marina mercantile.** Signor Presidente, vorrei dire solo qualche cosa al di là delle considerazioni di carattere generale espresse nella relazione del senatore Gusso.

Voglio dire solo qualche cosa per quanto riguarda il parere formulato dalla 1ª Commissione affari costituzionali, secondo il quale il fondo proposto avrebbe delle funzioni, delle strutture, dei controlli caratteristici di un ente pubblico e quindi in contraddizione con la natura privatistica che il disegno di legge intende attribuirgli.

A tale riguardo, poichè non sento di condividere questo parere, desidero leggere una nota con cui vengono spiegate le ragioni per le quali a questo ente riteniamo di dover attribuire una personalità giuridica di diritto privato: « Il fondo assistenza lavoratori portuali, che fu istituito con la legge 22 marzo 1967, derivò la sua esistenza dagli originali organismi di autotutela economica dei lavoratori portuali, di fatto preesistenti, assicurandone la continuità e lo sviluppo quale istituzione delegata a svolgere, a livello coordinato e meglio qualificato, non solo una attività di assistenza, che peraltro fu marginale, ma compiti di gestione e di erogazione dei salari diretti ed indiretti, in virtù di accordi sindacali intervenuti tra le vere ed effettive parti contraenti, costituite dalle organizzazioni sindacali di categoria e la utenza portuale, sulla base dei contenuti e delle forme che contraddistinguono una reale e sostanziale contrattazione del tutto uguale a quella che si realizza in altri settori e per altre categorie, il cui contratto di lavoro è disciplinato da norme di diritto privato.

« Il fondo è sorto pertanto con la funzione essenziale di raccogliere e utilizzare i proventi costituiti dai contributi dei lavoratori portuali ridistribuendoli ai lavoratori medesimi per conto delle compagnie e dei gruppi portuali sotto forma di salario, di somme occorrenti per il pagamento dei contributi per le assicurazioni obbligatorie, in modo da rendere certe e uniformi le prestazioni economiche, assistenziali e previdenziali da assicurare ai lavoratori portuali predetti.

« Considerando allora la genesi e la finalità del fondo, non possono non riscontrarsi in esso chiare connotazioni di organismo di natura privatistica, e ciò anche nella prevalente valutazione che i proventi che esso garantisce non trovano origine nè nel bilancio dello Stato, nè in quello di enti pubblici, ma derivano dalle contribuzioni effettuate da enti di natura privatistica, come sono le compagnie e i gruppi portuali.

« Sembra opportuno in proposito rilevare che i proventi che alimentano le entrate del fondo discendono da un atto di volontà delle parti che si manifesta nella fase contrattuale di formazione delle tariffe compensative delle prestazioni di manodopera portuale e non da un rapporto coattivamente costituito ».

Superando altre parti della nota, ritengo di ribadire che al fondo deve essere riconosciuta, come stabilito nell'articolo 1, la personalità giuridica di diritto privato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**MITTENDORFER,** segretario:

#### Art. 1.

Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, di cui alla legge 22 marzo 1967, n. 161, assume la denominazione di Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è dotato di personalità giuridica privata. Esso ha sede presso il Ministero della marina mercantile ed è soggetto alla sua vigilanza.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, stabilisce le modalità attraverso le quali si realizza il collegamento funzionale tra Ministero e Fondo gestione e la allocazione di quest'ultimo presso la struttura ministeriale.

Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali succede in tutte le situazioni patrimoniali attive e passive del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali verranno denominati, negli articoli successivi della presente legge, rispettivamente Fondo gestione e Fondo assistenza.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al Fondo gestione affluisce il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali versate dalle compagnie e dai gruppi portuali per:

- a) l'erogazione dei salari differiti;
- b) le prestazioni economiche;
- c) l'assicurazione contro le malattie e le relative indennità integrative;
- d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le relative indennità integrative;
- e) le erogazioni integrative relative ad aumenti periodici del salario, indennità di buonuscita ed eventuali prepensionamenti;
- f) altre prestazioni in atto, ovvero da istituire anche sostitutive o modificative di quelle di cui alle precedenti lettere, sulla base di accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

I titoli e le misure delle addizionali di cui al precedente comma sono determinati a norma dell'articolo 203 del regolamento al codice della navigazione, sulla base degli accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative e previe direttive emanate dal Ministero della marina mercantile.

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato a un istituto di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad un'apposita convenzione con il Fondo gestione.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e

dei gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzione per le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Fondo gestione provvede per conto delle compagnie e dei gruppi portuali al pagamento dei contributi ed alle erogazioni delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. In particolare esso provvede:

a) al pagamento alle compagnie ed ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, per gli assegni familiari, per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali la corresponsione del salario garantito e della relativa indennità di contingenza;

c) a corrispondere ai lavoratori portuali la tredicesima e quattordicesima mensilità, la retribuzione delle giornate di ferie e di festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione contro le malattie nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissati — con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative — retribuzioni e periodi di occupazione medi convenzionali;

e) alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennità integrative per malattia;

f) al versamento alle compagnie portuali e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, nonchè alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennità integrative per le giornate di carenza, di indennità, di infortunio e di invalidità temporanea;

g) alle erogazioni ed alle prestazioni di cui alle lettere e) ed f) del precedente articolo 2.

I titoli e le misure delle erogazioni e delle prestazioni indicate nel precedente comma, qualora non disciplinate da disposizioni legislative, sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base di accordi intervenuti tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

Il Fondo gestione provvede altresì al versamento dei contributi o delle quote sindacali volontarie alle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali sulla base degli accordi di cui al secondo comma dell'articolo 2, nonchè alle spese di amministrazione per il proprio funzionamento.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'amministrazione del Fondo gestione è affidata ad un comitato, composto:

a) da un funzionario della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile di qualifica non inferiore a dirigente superiore;

b) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da nove rappresentanti degli utenti portuali di cui: due designati dalla categoria dell'industria privata ed uno per ciascuna delle seguenti categorie: agenti marittimi e raccomandatari, armamento privato, armamento pubblico, aziende petrolchimiche a partecipazione statale, commercianti, imprese di spedizione, industria pubblica, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

e) da dodici rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Le designazioni vengono richieste dal Ministro della marina mercantile che provvede a formalizzare la composizione del comitato con proprio decreto.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, su designazione del comitato di amministrazione, nomina il presidente del comitato stesso tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative.

Il comitato di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, nomina tra i membri del comitato di amministrazione tre vice presidenti.

Un vice presidente, cui vengono attribuite funzioni vicarie, è scelto tra i funzionari dello Stato presenti nel comitato di amministrazione; un secondo vice presidente viene designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative ed un terzo vice presidente viene designato dall'utenza portuale. I membri del comitato di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai lavori del comitato di amministrazione partecipa il direttore del Fondo gestione con funzioni di segretario.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il comitato di amministrazione del Fondo gestione ha i seguenti compiti:

a) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;

b) delibera in materia di ordinamento dei servizi, di regolamento organico, dei ruoli, di stato giuridico e trattamento economico di attività e di quiescenza dei dipendenti del Fondo gestione, nonchè in materia di stato giuridico e trattamento economico del direttore del Fondo gestione. Detti trattamenti saranno determinati secondo gli accordi sindacali riguardanti la regolamentazione nazionale degli addetti alle compagnie portuali;

c) delibera sugli indirizzi generali di amministrazione del Fondo gestione;

d) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi del Fondo gestione;

e) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

f) delibera sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;

g) delibera sui limiti e sulle condizioni per la stipulazione di prestiti ed altre operazioni finanziarie;

h) delibera sul compenso da attribuire al presidente, ai vice presidenti ed agli altri membri del comitato e sulla misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni;

i) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, nonchè in materia di ricorso ad arbitrato e sulla nomina degli arbitri;

l) fissa le modalità dei versamenti dei contributi dovuti al Fondo gestione dalle compagnie e dai gruppi portuali;

m) determina le modalità delle prestazioni del Fondo gestione alle compagnie e gruppi portuali;

n) stabilisce l'importo massimo delle spese in ordine alle quali decide direttamente il presidente;

o) provvede per tutto quanto rientra nei compiti del Fondo gestione.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il controllo sulla regolarità della gestione del Fondo gestione viene esercitato da un collegio di sindaci composto da cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: tre rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile e due dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, scelti tra persone di particolare competenza.

I membri supplenti sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, tra persone di particolare competenza.

Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Ministro della marina mercantile provvede a richiedere le designazioni ed a formalizzare la costituzione del collegio dei sindaci con lo stesso decreto di costituzione del comitato o con separato decreto.

L'ammontare dei compensi annui e dei gettoni di presenza del collegio dei sindaci è stabilito con delibera del comitato di amministrazione.

(È approvato).

#### Art. 7.

La legge 22 marzo 1967, n. 161, è abrogata.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il personale in servizio presso il Fondo assistenza alla data di entrata in vigore del-

la presente legge passa alle dipendenze del Fondo gestione.

L'attuale ordinamento dei servizi e le norme contenute nel regolamento organico del personale riguardante lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore e del personale del Fondo assistenza, approvato in data 1° dicembre 1978 dal comitato di amministrazione del Fondo assistenza stesso, permangono in vigore anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, salvo modifiche deliberate dal comitato di amministrazione del Fondo gestione.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il comitato di amministrazione del Fondo assistenza continua ad esercitare i compiti di ordinaria amministrazione anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge fino alla data in cui risulteranno costituiti gli organi di amministrazione e di controllo del Fondo gestione.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E.** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**M I T R O T T I.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**M I T R O T T I.** Unicamente per confermare agli atti l'assenso della mia parte politica a questo provvedimento.

Il dubbio da sciogliere risiedeva unicamente nella identificazione del ruolo del Fondo. In aggiunta ai chiarimenti che l'onorevole sottosegretario Caroli ha fornito a quest'Aula, devo dire che alla Camera fu addirittura mutato il titolo originario del disegno di legge da « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » in « Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali » per sottolinearne il carattere privatistico.

Va sottolineato, peraltro, che l'inserimento e la partecipazione al Fondo assumono

caratteristiche di spiccata volontarietà, specie ove si tenga conto da un lato dell'assoluta mancanza del cosiddetto *ius imperi* tra le facoltà del Fondo e, dall'altro, delle adesioni a partecipazioni realizzatesi successivamente all'entrata in vigore della legge numero 161 del 1967.

In virtù di queste considerazioni, che ridimensionano il parere negativo espresso dalla 1ª Commissione permanente, la mia parte politica sente di poter esprimere voto favorevole.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### Variazione al calendario dei lavori

**P R E S I D E N T E.** In base all'andamento dei lavori dell'Assemblea, non è più necessario tenere la seduta pomeridiana di domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 16, come previsto dal calendario dei lavori.

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**M I T T E R D O R F E R,** segretario:

**SPADACCIA, STANZANI GHEDINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere tutte le informazioni in possesso del Governo sull'evasione dal carcere di San Gimignano di Gianni Guido e per sapere:

se rispondono a verità le notizie riportate dalla stampa circa l'estrema facilità con la quale Gianni Guido è potuto evadere ed in base a quali elementi e valutazioni godesse della piena fiducia del direttore del carcere ed avesse ricevuto, in conseguenza di ciò, la mansione di addetto alla pulizia della portineria, nonostante il suo precedente tentativo di fuga dal carcere di Latina;

se ha goduto di protezioni, complicità e connivenze per mettere in atto l'evasione e da parte di chi;

se risponde al vero che attualmente nel carcere di San Gimignano vi sono 250 detenuti anziché i 180 che al massimo esso dovrebbe ospitare e che gli agenti di custodia sono sotto organico, 75 anziché 90.

(3 - 01195)

**VITALE Giuseppe.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza, e in tal caso se ritiene legittimo, che l'Enel fa pagare ai cittadini che si costruiscono la casa e chiedono l'allacciamento elettrico gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria relativi agli impianti elettrici;

se ritiene quanto sopra compatibile con:

a) l'articolo 5 della legge n. 10 (« Bucalossi »);

b) l'articolo 42 della legge regionale siciliana n. 71;

quali provvedimenti intende adottare per superare l'attuale situazione in Sicilia, determinata da:

carezza di disponibilità di potenza elettrica;

deficienze del servizio di riscossione e superfatturazioni;

ritardi enormi per gli allacciamenti;

continui ed indiscriminati aumenti in generale.

(3 - 01196)

**MASCAGNI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che sabato 24 gennaio 1981 un nuovo grave attentato dinamitardo è stato compiuto contro la linea ferroviaria del Brennero, poco distante da Bressanone, città in cui si era nello stesso giorno concluso un convegno di studio della Südtiroler Volkspartei sul tema dell'autodeterminazione;

che la duplice esplosione, solo per circostanze favorevoli, si è risolta in una violenta disseminazione di pietre e frammenti vari in un raggio di oltre 200 metri, mentre era stata certamente studiata per pro-

vocare con le più alte probabilità il deragliamento di un convoglio ferroviario;

che l'attentato, come risulta da un volantino dattiloscritto trovato nei pressi dell'esplosione, è stato firmato da un gruppo nazionalista italiano il quale, con allucinante cinismo, si dichiara « spiacente di dover usare questi metodi per raggiungere finalità democratiche »;

che tale attentato, nelle sue potenzialità criminali tra i più gravi perpetrati in provincia di Bolzano, segue una lunga serie di atti dinamitardi rivolti contro beni materiali e, negli ultimi tempi, contro numerose autovetture delle forze dell'ordine e di turisti stranieri;

che tale recrudescenza di azioni violente, volte ormai a minacciare direttamente l'incolumità e la vita dei cittadini, va posta in relazione ad un progressivo deterioramento della situazione politica locale e dei rapporti tra i diversi gruppi linguistici,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale esito, anzitutto, abbiano dato le indagini condotte dalle forze dell'ordine sull'atto criminoso;

se il Governo non consideri necessario ed urgente uscire da un riserbo non più giustificabile ed accettabile rispetto ad una situazione pur densa di complessi problemi inerenti ai diritti delle minoranze ed alla convivenza tra le popolazioni di lingua diversa, ma tale da esigere perentoriamente scelte equilibrate e responsabili di modi, di tempi e di atti nella gestione democratica del processo di attuazione autonomistica;

se, in concreto, non intenda presentarsi in Parlamento con una valutazione politica complessiva dell'esperienza finora realizzata in provincia di Bolzano e con una precisa manifestazione di orientamenti e di intendimenti consoni alla specifica inalienabile responsabilità del Potere esecutivo nazionale, nel rigoroso rispetto delle prerogative autonomistiche territoriali.

L'interrogante richiama, pertanto, fermamente l'attenzione del Governo sulla crescente esigenza di definire le mancanti e qualificanti norme di attuazione dello Statuto di autonomia, oggetto nella « Commissione dei sei » di interminabili, confuse e dilatorie trat-

tative che, come tali, esulano completamente dalle competenze di quella Commissione consultiva, e di accogliere con piena consapevolezza democratica l'insistente richiesta di informazioni e di valutazioni politiche orientatrici che proviene da vasti strati delle popolazioni della provincia di Bolzano, gravemente disorientate dall'incapacità dei poteri locali di condurre una rassicurante azione unitaria e dal progressivo accentuarsi della politica di divisione etnica, portatrice di contrapposizioni nazionalistiche e di una abnorme subordinazione di ogni problema sociale, economico e culturale ad una logica etnica fine a se stessa, intransigente, di significato razzistico.

(3 - 01197)

SAPORITO, BORZI, JERVOLINO RUSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere elementi informativi sulla sconcertante evasione di Giovanni Guido dal carcere di San Gimignano e per conoscere quali iniziative ha adottato o intende adottare per l'accertamento di eventuali responsabilità delle autorità preposte.

(3 - 01198)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, BORZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione ai gravi episodi di intolleranza verificatisi al liceo « Virgilio » di Roma, di cui sono state vittime i fratelli Paola e Giacomo Caviglia, minacciati per il solo fatto di essere ebrei, gli interroganti chiedono di avere dal Governo precise informazioni sui gravissimi fatti e di conoscere quali direttive sono state adottate o si intendono adottare per evitare nel futuro, in quella o in altre scuole, il ripetersi di simili episodi di persecuzione antisemitica.

(3 - 01199)

BONIVER PINI, MARAVALLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Dato l'attuale precipitare della situazione ad El Salvador, gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo italiano non ritenga opportuno richiamare il proprio ambasciatore per consultazioni.

(3 - 01200)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

MITROTTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che con decreto ministeriale 11 luglio 1980 sono state emanate norme fitosanitarie relative ad importazione, esportazione e transito di vegetali e prodotti vegetali;

che tali norme sono limitatrici dei punti di entrata dei prodotti suddetti;

che per quanto riguarda la costa pugliese risultano esclusi porti quali quelli di Monopoli, Barletta e Molfetta;

che per detti porti esclusi l'attività sin qui registrata si identifica per oltre l'80 per cento in prodotti vegetali;

che ne consegue un notevole e gravissimo ridimensionamento delle attività, conseguentemente riduttivo delle possibilità di lavoro degli addetti alle attività portuali;

che all'attività di detti porti risultano connessi gli interessi di vaste aree operative e di numerosi singoli operatori;

che la Regione Puglia, Assessorato alla agricoltura, con comunicazione 1901 del 6 novembre 1980 ha informato le dogane portuali di Barletta, Molfetta, Manfredonia, Monopoli, Taranto e Trani che il proprio osservatorio non potrà eseguire alcun controllo fitosanitario necessario per lo sdoganamento di cereali (grano, orzo, avena, mais, eccetera) e leguminose da semi, da granella e da foraggio (fave, piselli, ceci, lenticchie, vecce, eccetera), nonché di prodotti oleosi (arachidi, soia, girasole, colza, ravizzone, eccetera), destinati all'industria,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di rimuovere la grave turbativa indotta dal cennato decreto ministeriale 11 luglio 1980 nei settori operativi richiamati;

se non ritenga opportuno disporre una sospensione della validità di detta normativa, finalizzata ad un'approfondita analisi delle attività commerciali afferenti ai porti esclusi;

se, inoltre, non ritenga, in una prospettiva di recupero funzionale ed economico dei porti di Barletta, Molfetta, Manfredonia,

Monopoli, Taranto e Trani, di promuovere il varo di nuove norme sostitutive di quelle emanate (e producenti gli esiti negativi lamentati).

(4-01661)

MITROTTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Premesso che, in data 8 settembre 1979, decedeva per folgorazione presso il centro operativo « Italcable » di Acilia il signor Sergio Lombardi, vice capo ufficio addetto al settore elettrico, l'interrogante chiede di conoscere:

le cause generatrici del decesso;

le circostanze in cui è avvenuto il decesso;

la rispondenza o meno dell'ambiente in cui si è verificato il decesso (cabina di trasformazione della potenza di 8.400 volts) alla normativa in vigore;

le eventuali responsabilità accertate in ordine a manovre regolarmente disposte ed eseguite;

i provvedimenti di competenza adottati.

(4-01662)

DE VITO, PATRIARCA, RICCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

i motivi per i quali, dopo la vicenda del *Mundialito*, ha nuovamente concesso l'uso del satellite all'emittente privata « Telemilano » per la trasmissione in diretta dagli Stati Uniti della cerimonia per l'insediamento del presidente Reagan, atteso che l'avvenimento era contemporaneamente diffuso dalla RAI-radiotelevisione italiana sull'intero territorio nazionale;

i motivi per i quali ha autorizzato la medesima emittente locale ad installare ed utilizzare un ponte radio televisivo per il trasporto del segnale dalla stazione di « Tele-spazio » di Gera Lario ai suoi studi di Milano, nonostante l'esistenza e la disponibilità di un ponte radio di concessionaria pubblica tra Gera Lario e Milano e l'espressa volontà della concessionaria RAI di effettuare il raccordo tra il terminale milanese di detto collegamento e gli studi dell'emittente in questione;

se il comportamento descritto è conforme a quanto disposto dalle norme del codice postale, e in particolare dagli articoli 213 e 214;

se l'autorizzazione all'installazione del ponte radio non prelude ad autorizzazioni analoghe concesse ad altre emittenti operanti in regioni diverse, realizzando di fatto reti televisive a copertura nazionale, in aperta violazione della legge n. 103 del 1975 e della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976.

(4 - 01663)

**SASSONE.** — *Al Ministro dei trasporti.* — In relazione alle esigenze espresse dai lavoratori pendolari e dai cittadini vercellesi in varie occasioni, e discusse anche nel Consiglio provinciale di Vercelli nel luglio 1979, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare:

per realizzare la fermata di tutti i treni rapidi di passaggio dalla stazione di Vercelli, come avviene per località di altre regioni non capoluogo di provincia;

per la prosecuzione fino a Vercelli del treno in partenza alle ore 1,05 dalla stazione Porta Garibaldi di Milano, che si ferma a Novara con disagi per i viaggiatori vercellesi;

per soddisfare le altre richieste avanzate, con petizioni specifiche dei lavoratori pendolari, per gli orari dei treni della linea Torino-Milano;

per aggiungere alla segnaletica dell'autostrada « A 26 », da Alessandria a Casale, l'indicazione Vercelli accanto a quella di Santhià.

Si fa, inoltre, presente che gli adeguamenti degli orari e delle fermate dei treni incentivano l'uso del servizio dei trasporti pubblici, a vantaggio dell'economia nazionale.

(4 - 01664)

**CANETTI.** — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) quali notizie possono fornire sulla situazione della SITEL, società appaltatrice di lavori per la SIP, che da tempo si trova in serie difficoltà di ordine finanziario, tanto da non essere in grado di corrisponde-

re le normali retribuzioni ai propri dipendenti (i lavoratori della SITEL della provincia di Imperia, ad esempio, sono stati retribuiti, dopo mesi, grazie ad un prestito ottenuto presso istituti di credito, con la fideiussione degli enti locali);

2) se è intenzione della SIP di continuare il rapporto di appalto con la SITEL o se ha invece altri programmi ed orientamenti;

3) se i Ministri interrogati sono a conoscenza di pressioni intervenute in diverse realtà locali, ed a più riprese, per dirottare gli appalti verso altre società;

4) quali garanzie sono in grado di fornire per il mantenimento del posto di lavoro dei dipendenti della SITEL, considerato che le retribuzioni non vengono conferite malgrado la società stia lavorando, in particolare in Liguria, a pieno ritmo, per i molti impianti che la SIP è chiamata ad installare e che appalta alla SITEL.

(4 - 01665)

**PAVAN.** — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973, al punto A) del terzo comma recita: « sono inoltre reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie e simili... »;

che l'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, stabilisce: « che non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo »;

che l'attività professionale è stata esclusa dall'articolo 230-bis del codice civile, riguardante l'istituto dell'impresa familiare;

che la risoluzione ministeriale n. 9/674 del 16 maggio 1980, della Direzione generale delle imposte dirette, parla di indeducibilità dei compensi corrisposti all'imprenditore per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa svolta dai familiari, e in particolare dal coniuge e dal figlio minore;

che è divenuto pressante il problema del familiare collaboratore di uno studio medico e riconosciuto come indiscutibile il diritto ad un compenso per ogni prestazione di lavoro anche da parte di un familiare,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il lavoro del familiare prestato nello studio medico rientra tra i redditi di lavoro autonomo (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, lettera A), perchè derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione;

2) se il lavoro del familiare, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, non si considera effettuato nell'esercizio di arti e professioni perchè inerente a rapporti di collaborazione continuata e continuativa resa nell'esercizio di attività per le quali non sia prescritta la iscrizione in albi, ruoli od elenchi professionali (e quindi esenti dall'imposta IVA?);

3) se l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, nel definire che il reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni — e quindi del medico — è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta e le spese inerenti all'esercizio della professione, non esclude le spese per la retribuzione di lavoro autonomo dei familiari.

(4-01666)

PAVAN, CENGARLE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che l'« Itavia », concessionaria della linea Treviso-Roma, ha unilateralmente sospeso i voli su Treviso dal 17 settembre 1979;

che i voli, iniziati nel giugno 1975 con due coppie giornaliere e per i quali si andavano delineando i primi concreti risultati, sono andati riducendosi ad uno e per alcuni

giorni alla settimana, con continui cambiamenti di orario, in modo da disorientare la clientela e rendere inutile ogni tipo di programmazione e pubblicizzazione;

che, a sostegno di tale iniziativa, il consorzio portuario di Treviso è intervenuto in modo considerevole garantendo una campagna promozionale pubblicitaria, adeguando l'intera struttura aeroportuale, sostenendo con il contributo di diversi enti locali notevoli impegni finanziari ed adeguando l'organico del personale in servizio alle nuove esigenze con l'assunzione di numero 15 unità,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda prendere, all'interno delle linee programmatiche generali, atti a consentire all'aeroporto di Treviso di riprendere la sua completa funzione a servizio della comunità e dell'economia, non solo trevigiana, ma anche bellunese e vicentina, prevedendo anche l'assegnazione della linea alle compagnie di bandiera « Alitalia-ATI ».

(4-01667)

PARRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali disposizioni l'Amministrazione abbia dato o abbia allo studio di dare ai Provveditorati in ordine alla liquidazione della pensione agli insegnanti beneficiari della legge n. 336 del 1970, e in particolare a coloro i quali, all'atto del pensionamento, si trovavano all'ultima classe di stipendio.

(4-01668)

#### Ordine del giorno per la seduta di venerdì 30 gennaio 1981

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea